

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Relazione fatta dal deputato Seismit-Doda Federico intorno all'elezione del 1° collegio di Messina in capo di Giuseppe Mazzini, e sua proposta di convalidazione per considerazioni politiche — Il ministro per l'interno si oppone alle conclusioni proposte — Proposizione sospensiva del deputato Mellana, oppugnata pure dal ministro suddetto — Considerazioni pregiudiziali, e opposizioni del deputato Venturelli alla convalidazione — Istanza del deputato Bertolami per la chiusura della discussione, la quale è combattuta dal deputato Bertani, ed approvata — Voto motivato dal deputato Crispi in favore dell'elezione, e avvertenze del presidente — L'elezione è annullata a squittinio nominale. = Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Nuova proposta della Commissione agli articoli 31, 37 e 38, rinviata — Domanda del deputato Sanguinetti sull'articolo 40, e chiarimenti del relatore Raeli — L'articolo 41, dopo istanza del deputato Castelli Luigi, è ritirato — Aggiunta del deputato Fiastrì all'articolo 42, respinta — Osservazioni dei deputati Capone e De Witt, e chiarimenti del relatore, del guardasigilli e del deputato Pisanelli — È approvato l'articolo — Osservazioni del deputato Luzi, e spiegazioni del relatore — Emendamento del deputato Capone all'articolo 37 per l'applicazione della legge del 10 agosto 1862 a tutto il regno, invece che alla sola Sicilia — È combattuto dal deputato Castagnola, e appoggiato dal deputato De Blasio Tiberio — Proposizioni dei deputati Sanguinetti, Brunetti, Lazzaro e Castelli Luigi — Il deputato Cortese oppone l'ordine del giorno alla proposta Capone, ed è approvato — Il deputato Salvagnoli ritira la sua proposta — Emendamento del deputato D'Ondes-Reggio, respinto — Approvazione dell'articolo 37 dopo obiezioni del deputato Capone, e risposta del guardasigilli — Proposizione sospensiva del deputato Minghetti dell'articolo 38, approvata dopo alcune parole dei deputati Cordova e Carbonelli — Protesta del deputato Asproni circa la chiusura della discussione sull'elezione riferita in principio della seduta — Interruzioni e incidente.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

11,297. Donatutti Giovanni, capo della segreteria e contabilità dei monasteri della Concezione e di Montevergini in Palermo, tanto in nome proprio, che dei vari cittadini impiegati presso simili amministrazioni, invita la Camera a provvedere acchè i medesimi per effetto della soppressione delle corporazioni religiose non rimangano privi di mezzi di sussistenza.

Hanno fatto omaggio alla Camera:

Ministro della pubblica istruzione — 20 esemplari della 2^a e 3^a parte della *Statistica dell'istruzione pubblica e privata*;

Direzione del giornale *Il Moccolino* di Lucca — 4 copie di un lavoro estratto da detto periodico intitolato: *Le imposte*;

Ministro dell'agricoltura e commercio — 6 esemplari

del rapporto della Commissione incaricata da quel Ministero di riferire sul progetto del *Canale Masi*;

Deputazione della diocesi di Mileto — 6 esemplari di un ricorso contro la soppressione delle corporazioni religiose;

Ministro di agricoltura e commercio — 12 copie delle osservazioni meteorologiche, fascicoli 8 e 18;

Angelo Calvino, da Girgenti — Un esemplare di due sue poesie.

PRESIDENTE. Il deputato Sprovieri scrive che motivi indipendenti dalla sua volontà obbligandolo a lasciare Firenze, abbisogna di un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DEL 1° COLLEGIO DI MESSINA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Seismit-Doda Federico a recarsi alla tribuna per riferire intorno ad un'elezione. (*Movimento di attenzione*)

SEISMIT-DODA FEDERICO, *relatore*. Per incarico del IX ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione avvenuta nel 1° collegio di Messina, nella persona di Giuseppe Mazzini.

Dichiarato dalla Presidenza della Camera vacante il collegio di Messina, con regio decreto in data del 9 aprile prossimo passato, venne quel collegio convocato pel giorno 29 dello stesso mese.

Il collegio di Messina si compone di 4 sezioni; 3 nella città di Messina, una di Gazzi-Arcivescovado.

Gli elettori iscritti ammontano a 1271; alla votazione del 29 aprile si sono accostati all'urna 509 elettori. I voti andarono così divisi:

Mazzini Giuseppe, 199; Ingegnere Alberto Rivera, 173; Manzoni conte Giacomo, 51; San-Pol Stefano, 49; 31 andarono dispersi o furono nulli.

Nel 1° scrutinio nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge elettorale per essere eletto, si rimandò la decisione al ballottaggio del 6 maggio successivo fra i due candidati che avevano ottenuto maggior numero di voti; ed erano: Giuseppe Mazzini, che ne aveva ottenuto 199, e Rivera ingegnere Alberto, che ne ebbe 173.

Risulta dai verbali non essersi constatata veruna irregolarità; non ebbe luogo veruna protesta; anzi gli uffici elettorali attestano della piena regolarità delle operazioni elettorali.

Alla seconda votazione di ballottaggio, il 6 maggio, si sono accostati all'urna 541 elettori, 32 di più che alla prima votazione, ed i voti andarono così divisi: Mazzini Giuseppe 329; ingegnere Alberto Rivera 203; voti dispersi 9; totale 541. In conseguenza di ciò, la Sezione principale del Collegio di Messina ha proclamato a suo deputato Giuseppe Mazzini. Nessuna protesta, nessuna irregolarità si ebbe a constatare nell'elezione di ballottaggio, ed alla pratica non trovai alligate verun documento, fuori dei verbali voluti dalla legge elettorale. Anche in questa seconda votazione gli uffici elettorali attestano anzi della piena regolarità delle operazioni elettorali.

Senonchè, com'è naturale, o signori, il IX ufficio, che mi ha destinato all'onore di riferire su quest'elezione, non ha potuto non preoccuparsi delle condizioni speciali in cui si trovava l'eletto, e del precedente voto del 22 marzo, in occasione della prima sua elezione, allorquando gli stessi elettori lo additarono a loro rappresentante in quest'Aula con sì gran numero di suffragi.

La maggioranza del IX ufficio si sarebbe forse ritenuta dal pronunziarsi su quest'elezione, dopo il voto cui io ho accennato, qualora; convinta da un lato dell'eleggibilità legale di Giuseppe Mazzini, non lo fosse stata del paro, dall'altro lato, della facoltà della Camera di deliberare nuovamente sullo stesso argomento; ed in questo criterio tanto più si rafferma la maggioranza dell'ufficio IX, in quanto che essa trovavasi profondamente

convinta che la Camera fosse essenzialmente un corpo politico, anzichè un corpo giuridico, e che quindi, pronunziando come un *giuri*, la Camera non potesse fare a meno di tener conto di quelle impressioni, di quelle correnti, direi così, morali o politiche, che, partendo dalla opinione pubblica, influiscono, vogliasi o no, sulla coscienza, sull'animo dei giurati.

La questione dell'elezione di Giuseppe Mazzini nel marzo prossimo passato non fu discussa e giudicata che sul terreno *legale*; tutti lo rammenteranno: l'onorevole relatore De Filippo mise ogni studio a mantenerla su quel terreno: il solo deputato, che abbia parlato contro quell'elezione, l'onorevole nostro collega Boggio, seguì l'onorevole relatore su quel terreno: la questione *politica* non fu trattata che dall'onorevole Zarnardelli, il quale, del resto, addusse argomenti anche in appoggio della eleggibilità *legale*, argomenti che furono poscia diffusamente e validamente sviluppati dall'onorevole Crispi, e che, a parer mio, rimasero inoppugnati.

La maggioranza dell'ufficio IX ha creduto di non poter fare a meno di preoccuparsi della questione politica, e di portare quest'elezione dal campo legale al campo politico, sicura di esprimere, in questi gravi momenti, l'opinione di tutto il paese.

L'ufficio IX fu convinto, che le condizioni (e non è mestieri dimostrarlo), in cui viene a ripresentarsi alla Camera quest'elezione, non sono quelle del marzo prossimo passato. Allora non si parlava puranco di guerra, di prossime speranze di rivendicazione della nostra piena indipendenza nazionale mediante le armi; tutt'altro, o signori; lo rammenterete. Si inneggiava alla pace da molti lati: la grande maggioranza di questa Camera propugnava la pace armata; la propugnava gran parte della stampa; il Governo licenziava ufficiali dell'esercito, sospendeva la leva; discutevansi pubblicamente le possibilità che dall'opinione pubblica, dalla coscienza pubblica d'Europa, l'Austria, questa vivente negazione della coscienza e della opinione pubblica, fosse costretta a cedere per trattati la sventurata Venezia alla sua gran madre, all'Italia.

Ed anzi tanto poco, o signori, si preludeva alla guerra, che rombava ancora all'orecchio di tutti incresciosa un'eco, ripercossa dolorosamente nei nostri cuori, l'eco dei cannoni italiani che avevano salutato la bandiera austriaca davanti alle mura di Pola!

Ed ora, o signori, quanto mutate le cose in brevissimi giorni! Un grido di guerra corre da un capo all'altro della Penisola con la rapidità dell'elettrico; le armi della nazione si rannodano tutte, come l'antico fascio latino; tutte le volontà, tutti gli animi sono intenti alla guerra; vecchi ed adolescenti chiedono di combattere; il prode Re d'Italia, monta a cavallo; Garibaldi, fulmine di guerra, lo segue alla testa di decine di migliaia di Volontari; ed a questo unanime grido di guerra si associa un altro grido, senza il quale non

havi vittoria che sia lungamente sicura : questo grido è *concordia*! È questa voce di concordia, o signori, sentita profondamente dall'Ufficio che ho l'onore di rappresentare, è questa grande parola che io sono incaricato di pronunziare davanti a voi!

Il IX ufficio ha creduto di farsi interprete dei sentimenti del paese col pronunziare questa parola davanti alla Camera; tanto più ne è stato convinto in quanto che, ripeto, osservando che la Camera sia un corpo essenzialmente politico, e possa pronunziare come un *giurì*, egli ha creduto che non al di sopra, ma per certo di fianco alla legge scritta siavi qualche cosa di grande, di generoso, di inoppugnabile, di cui i Parlamenti non possono a meno di tenere gran conto: la coscienza pubblica! E questa coscienza può assolvere, o Signori, e l'assolverebbe di certo un'Assemblea, della cui sentenza si potesse dire: « non è *legale*, ma è giusta! »

Che l'opinione pubblica possa accogliere con plauso questa voce di concordia uscita dalla Camera elettiva in questi supremi momenti, abbiamo troppi argomenti per persuadercene, ed il nostro Ufficio ne fu schiettamente convinto.

Non rammenterò le numerose petizioni coperte di ben oltre quarantamila firme, che giacciono nella segreteria della Camera, invocanti il richiamo di Giuseppe Mazzini, dell'unico esule politico che si additi ancora in Italia; ma lo stesso voto del 22 marzo è una guarentigia dell'accoglienza che a quest'atto di conciliazione farebbe l'Italia; poichè, vogliasi o no, i 107 voti della minoranza rappresentano circa sei milioni d'italiani, circa un terzo dell'attuale popolazione del Regno.

Ora io domando se, posta la questione sul terreno politico, noi non dobbiamo preoccuparci della opportunità, della necessità di tener conto, nei presenti giorni solenni, di sì ripetute ed eloquenti manifestazioni dell'opinione pubblica su questo argomento.

La maggioranza del IX ufficio, come dissi, quantunque convinta che Giuseppe Mazzini fosse anche legalmente eleggibile, non avrebbe portata la questione, e non la porta ora, su questo terreno, sul terreno legale; ma bensì ha creduto di non potere esimersi dal preoccuparsi delle mutate condizioni politiche del paese, delle mutate necessità delle cose.

Facendo appello alla conciliazione degli animi, il IX ufficio ha creduto, o signori, che i rappresentanti della nazione raccolti qui, oggi, vorranno mostrare com'essi, seppellendo antichi rancori di parte, intendano suggellare per sempre quella concordia, il cui desiderio, il cui bisogno è nell'animo di tutti gl'italiani, e mediante la quale più agevolmente raggiungeremo la meta di quei grandi destini cui ci andiamo affrettando. Sono queste le conclusioni dell'ufficio; proporre, cioè, alla Camera la convalidazione della elezione di Giuseppe Mazzini sul terreno delle condizioni politiche, le sole di cui l'Italia è ora preoccupata alla vigilia

della guerra; considerando eziandio la opportunità non solo, ma ben anche la necessità di togliere di mezzo qualunque titolo, o pretesto, a rancori, di parte e credendo di far buona opera, opera grata al paese, che ci ascolta e ci giudica!

E qui io avrei terminato, o signori; ma mi rimane a dirvi cosa ben triste.

Iersera un onorevole nostro collega, l'ottimo amico mio Benedetto Cairoli, nel prendere commiato partendo per raggiungere il generale Garibaldi, al cui fianco egli sta per combattere le supreme battaglie della patria, mi narrava di una lettera direttagli da un suo amico di Londra, nella quale gli si dice essere Giuseppe Mazzini ricaduto nella stessa fiera malattia che minacciò, or non è molto, i suoi giorni; disperare quasi gli amici, accorsi ansiosi intorno al suo letto, di salvar quella vita sì cara, affranta da tanti dolori.

Signori, io non vi nascondo che mi sento profondamente commosso davanti a questo doloroso, a questo straziante spettacolo, davanti a questa grande agonia dell'unico esule politico che abbia ancora l'Italia, al quale si vorrebbe togliere perfino la speranza di rivedere ancora una volta, pria di morire, la patria, quella patria alla cui unità egli ha consacrato oltre 45 anni di amarezze, di proscrizione, di esilio! Oh! non vogliamo pagare d'ingratitude questa nobile esistenza tuttaquanta spesa in pro dell'Italia! L'ingratitude, com'ebbe a dirvi il 22 marzo l'onorevole nostro collega Guerrazzi, l'ingratitude non è mai perdonata dai popoli; essa parrebbe un triste auspicio, in questi giorni supremi, per l'Italia sorta a combattere!

Siamo generosi, poichè siam forti, poichè vogliamo esserlo; generosi e concordi, per essere grandi, per essere sicuri di vincere! In nome dell'opportunità politica, in nome di una necessità ineluttabile delle presenti condizioni di cose, io vi prego di non condannare a nuovo ostracismo Giuseppe Mazzini; vivamente vi prego di non voler addolorare col vostro voto i giorni senili, oggi Dio non voglia gli estremi, di quest'uomo che ha tanto operato e sofferto pel proprio paese; di quest'uomo che tutti, quanti qui siamo, abbiamo salutato da tempo come una delle più splendide manifestazioni del carattere, del cuore, dell'intelletto italiano!

Ora, io ho terminato; ho terminato, o signori, senza avere, confido, oltrepassato il mio compito. Ma qualunque sia per essere la vostra deliberazione, il IX ufficio del giugno 1866 ascriverà sempre ad onore lo avervi fatto questa proposta; io, personalmente, l'essere stato designato ad interprete dinanzi a voi dei sentimenti che l'hanno ispirata! (*Bravo! bravo!*)

CHIAVES, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Mellana ha chiesto di parlare per una mozione sospensiva.

MELLANA. Il ministro dell'interno non sa per qual cosa ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Io l'ho avvertito ch'ella ha domandata

la parola per una questione sospensiva; ma poi se il signor ministro vuol parlare, è nel suo diritto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Innanzi tutto pregherei l'onorevole Mellana di non voler ora porre in campo questioni incidentali, le quali varrebbero per avventura a rendere più doloroso il compito di chi ha da discutere, e di chi ha da votare.

Nel proporvi, o signori, di respingere le conclusioni del IX ufficio, io lo sento, vi chiedo di non secondare sentimenti che sono assai potenti, assai generosi. Io mi affretto a dichiarare che nelle parole del relatore nulla rinvenni che debba essere contraddetto. Se si trattasse di votare se egli nella massima parte di ciò che ha asserito abbia avuto ragione, per me vi dichiaro francamente che non potrei dirvi che abbia avuto torto. Io davvero non saprei che assentire, allorchando con calde parole egli si dirigeva ai sentimenti dell'animo, allorchando egli accennava alla necessità di conciliazione e di concordia.

Ma, o signori, la Camera a tempo debito e iteratamente ha dimostrato di non essere estranea a cosiffatti sentimenti generosi; essa più volte ancora si è appalesata severa custode e vindice delle leggi dello Stato. (*Bene! Bravo!*)

Signori, l'onorevole relatore vi ha detto: sono mutati i tempi, sono mutate le circostanze. Ed io lo voglio ammettere. Ma io dico francamente: se sono mutati i tempi, non è mutata la legge, e voi, o signori, siete chiamati ad applicarla.

Vi soverrete, o signori, come la prima volta che in quest'Aula, ai 22 di marzo, si riferì sull'elezione di Giuseppe Mazzini, la Camera ne abbia votato l'annullamento, ritenendo che non poteva essa con una sua deliberazione sanare quelle incapacità, le quali solo possono essere rimosse da altra potestà dello Stato. Anche in allora, furono profferite fervorose parole, le quali, lo dico oggi come lo dissi allora, trovarono un'eco fedele su questo banco dei ministri. Ma ad onta di ciò la Camera non mutò divisamento, ma si persuase di questo: che non si trattava qui di fare degli amnistiati, ma bensì dei legislatori (*Bene!*), e che mentre per fare degli amnistiati si può dar ascolto a generosi sentimenti del cuore, per fare dei legislatori vi sono delle garanzie che debbono serbarsi incolumi ed inviolate, e in forza delle quali non può la Camera mettersi fra la legge e la nazione e dire: la legge ora sono io. (*Bravo! Bene! a destra*)

Venne poscia il 24 aprile. Sotto l'impressione e l'impulso pur sempre di generosi affetti dall'onorevole Cancellieri fu presentata una proposta, la quale tendeva a cancellare dalla categoria dei reati ogni fatto politico per cui fosse emanata anticamente condanna. Si vide che legalmente quella formola non era ammissibile, e si disse che quella proposta accennava sostanzialmente ad una amnistia. Ed in allora la Camera pensò che qui pure dovevano essere mantenute intatte

quelle prerogative che non aveva creduto poter violare nemmeno indirettamente col suo voto 22 marzo.

E qui mi giova ricordare le nobili ed opportune parole dell'onorevole Crispi, che vi diceva in allora: signori, lasciate decretar l'amnistia a chi spetta, a quel capo dello Stato che è posto in alta e serena sfera ove non hanno luogo quelle lotte, quei risentimenti e rancori che si agitano nelle Assemblee deliberanti. E la Camera in allora respinse la proposta dell'onorevole Cancellieri.

Nello scorso mese venne in discussione una proposta dell'onorevole deputato Boggio, tradotta in un disegno di legge. Con la votazione di quel progetto la Camera non fece altro che riconoscere viemmeglio questa prerogativa della Corona, perchè ne estese gli effetti statuendo che il fatto dell'amnistia decretata dal Re fosse bastevole alla immediata riabilitazione non solo ai diritti civili, ma altresì ai diritti politici.

Or bene, o signori, credete voi di dovere contraddire a tutti questi voti ripudiando soprattutto le prescrizioni della legge, di quella legge che l'onorevole relatore stesso disse ostare alle sue conclusioni, a tal che dichiarava dover quella essere messa da banda?!

Io, a dir vero, nol credo. Per quanto siano supremi e solenni i momenti in cui siamo, qualunque siano le persone di cui si tratti, pensateci bene, o signori (*Con calore*); guai se soprattutto in circostanze siffatte si pone da banda la legge!

L'onorevole relatore fece anche appello ai sentimenti di conciliazione e di concordia.

Signori, di conciliazione e di concordia parmi che siasi mostrato abbastanza tenero e sollecito il Governo e voi non lo potete disconoscere, ricordando come esso abbia sinceramente stesa la mano a tutti coloro che si mostrassero bramosi di combattere per la causa italiana a qualsivoglia partito eglino appartenessero, e ad altro non badando se non che sulla loro bandiera fosse scritta la formola del Plebiscito. (*Bravo!*)

Ma qui, o signori, al postutto io dirò: ma per promuovere la conciliazione donde vorreste incominciare? Seguitemi per un istante e non siatemi avari della vostra benevolenza, poichè, vi accerto, l'animo mio non è in contentezza nel discutere questa questione. Voi mi parlate di conciliazione; ma ditemi: da qual punto volete partire? Dalla usurpazione di un esclusivo diritto di un altro potere? Dal togliere una incapacità che solo un altro potere può togliere, dal dare una capacità che solo un altro potere può attribuire? Ma che? La principale conciliazione, ma l'accordo precipuo in questi tempi soprattutto, non debb'essere tra i poteri dello Stato? Ed è forse creando una specie di antagonismo fra le potestà dello Stato, che voi credete iniziare un'era di conciliazione? È grato, o signori, è facile il pronunziare calde e generose parole; esse sono accolte molto volenterosamente dagli animi di tutti; ma

badate quali siano le conseguenze che potrebbe arrecarne una inopportuna applicazione.

Io non vi dissimulo, o signori, che la questione che ora si agita, in questo primo periodo dell'anno corrente più volte ha cagionato agli uomini del Governo gravi preoccupazioni, le quali vennero ad accrescere quei duri travagli, e quelle gravi cure dalle quali essi furono di continuo stretti in questo intervallo di tempo; ma ora che quel tratto più faticoso ed arduo si è compiuto, ora che si apre un novello periodo di vita nazionale, in cui anche ai reggitori della cosa pubblica (giova sperarlo!) riuscirà men malagevole il compito di quel che per l'addietro sia stato, perocchè il nostro animo si allietta nella lusinghiera speranza di prosperi e gloriosi avvenimenti, questo nuovo periodo io confido che al Governo del Re offrirà più d'una occasione per aggiungere alle altre buone venture anche questa di cancellare dall'elenco degli esuli italiani l'ultimo nome; e non sarò io l'ultimo, o signori, a plaudire a quest'atto col più vivo dell'animo dovunque io mi trovi. (*Bravo! Bene!*) Ma ora, o signori, conviene che autorità resti alla legge. Non obbliate che si attengono più che altri alla legge gli Stati forti e potenti, e soprattutto allora che hanno maggior bisogno e di sentire e di mostrare la loro forza e potenza.

Terminando, o signori, io vi rivolgerò una calda preghiera. Io credo di farmi interprete dei sentimenti del paese, dicendo che egli non vuole che in questo supremo momento venga a protrarsi qui una discussione, la quale potrebbe portarci sopra un terreno ardente, eccitare dolorosi conflitti. (*Bravo! Bene!*) Facciamo di essere, o signori, in questo momento non solo per legalità, ma in realtà, i rappresentanti della nazione. (*Bene! Bravo! dalla destra*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Mentre l'Italia si appresta a gigante, suprema lotta, il paese credeva di avere un Governo stabile e forte; credeva che coloro i quali avevano la gloria, e più della gloria la responsabilità dei fatti che si stanno per compiere, fossero chiamati a dirigere i fatti da essi preparati. Ed è perciò che la Camera, dimentica di ogni questione di partito appoggiava il Ministero accordandogli perfino dei poteri eccezionali. Invece da più giorni circolano voci di cambiamenti di ministri; e si va più oltre ancora. E l'onorevole ministro per l'interno, al quale pare non accomodi questo discorso, me ne ha data esso stesso la prova, in quantochè accennava testè a quello che finora io non conosceva nelle vie costituzionali, che cioè la prima parte del 1866 fu dolorosa per coloro che tennero le redini dello Stato, e coloro i quali le terrebbero d'ora innanzi sarebbero più lieti e di speranze e di nobili emozioni. A me riesce di sorpresa che l'onorevole ministro per l'interno, ai tanti dolori che ha dovuto provare, abbia voluto aggiungere anche questo di venire l'ultimo giorno a combattere,

per alleviare del carico il suo successore, contro il suo cuore, una dura tesi, già altra volta da lui dolorosamente, per carico d'ufficio, sostenuta.

Ma se egli avesse permesso che io parlassi prima, mentre già aveva la parola per una questione sospensiva, forse ciò non sarebbe avvenuto, inquantochè io volevo sostenere che, siccome da più giorni si parla di incarichi dati di formare un nuovo Gabinetto, dati si diceva, prima che fosse dimissionario l'attuale Gabinetto, e poi riconfermati quando i presenti ministri da prima in parte e poi collegialmente diedero la dimissione, si aggiunge pure che il nuovo Ministero sia pressochè composto; a fronte di queste voci, volevo dire, e dico che non era questo il momento opportuno per questa discussione. E tanto meno era opportuna questa discussione, inquantochè, se non vado errato, stando sempre alle pubbliche voci, giacchè il Parlamento, quantunque si parli sempre di legalità, fu estraneo affatto a tutto questo movimento, ed è questa la più grande incostituzionalità che si possa commettere. (*Benissimo! a sinistra*)

Io dunque credeva che si dovesse sospendere questa discussione, massime che se queste voci che corrono sono vere, era chiamato a capo del Gabinetto un onorevole nostro collega, il quale in altro tempo, nel momento che stava per lasciare il potere, assicurava a tre dei nostri onorevoli colleghi, che era nell'animo suo, e che già ne aveva avviate le pratiche, e che avrebbe, ove non avesse dovuto lasciare il potere, al più presto portato dinanzi alla Camera questo voto del paese, cioè che non vi fosse più esule su terra straniera, e fra questi il più illustre degli esuli.

Ora io nutriva la speranza che se è vero che sia dimissionario il Gabinetto, se è vero che sia a capo del nuovo Governo quello stesso che dava allora tali speranze, io sperava che quest'uomo non poteva politicamente portarsi a riprendere il potere, se non che venendo contemporaneamente con questo grande atto d'amnistia, ed allora avremmo forse potuto mettere in correlazione il cuore colla mente di molti dei nostri colleghi, inquantochè pel cuore tutti sono dispostissimi, ma sono rattenuti soltanto da una questione legale sulla quale noi non crediamo si debba sostare.

La mia opinione quindi sarebbe che si sospendesse questa discussione fino al giorno che prenderà possesso il nuovo Gabinetto, se nuovo Gabinetto esiste, se un nuovo Gabinetto deve venire a sedere su quei banchi.

Mi hanno poi commosso le parole colle quali chiudeva il suo discorso l'onorevole relatore, che cioè possono essere questi momenti supremi per la vita di quel grande italiano; quindi se la Camera fin d'oggi per non perdere un solo istante crede di prendere la deliberazione nel senso dell'ufficio io non avrei nulla da opporre, ma se vi fossero coloro i quali credessero con questioni pregiudiziali di fare in oggi condannare quest'elezione, io la inviterei ad attendere trattandosi,

di un grande atto politico, che vi siano i ministri i quali siano definitivamente al potere, anzichè discutere innanzi a coloro i quali sono per rinunciare volenti a questo potere medesimo.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io aveva già pregato l'onorevole Mellana a non mescolare incidenti in questa discussione, e mi spiace che ne abbia sollevato uno il quale concerne una questione che la Camera non potrebbe ora risolvere.

Egli mise innanzi la sua proposta sospensiva accennando a prossimi mutamenti di Ministero; ma io domando: la Camera può ella occuparsi di questo quando non ha alcuna notificazione ufficiale?

E dirò di più: può ella co' suoi voti andare tant'oltre da inframmettersi in ciò che di nuovo riflette la prerogativa reale? No certamente.

MELLANA. Noi dobbiamo esserne informati.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando il potere esecutivo crederà di dare alla Camera tali comunicazioni, le darà; ciò è riservato interamente al criterio del Ministero.

Insisto poi, o signori, e dirò che credo si verrebbe così a mettere qui in discussione una prerogativa Reale che non può essere trattata dalla Camera; quindi vi prego a non accogliere la proposta del deputato Mellana.

VENTURELLI. Non è senza grande trepidazione che io prendo la parola su questa questione, non già perchè in me sia deficienza di convinzione, avvegnachè questa è assoluta, patente, recisa; ma perchè sento in questa occasione il manco d'autorità della mia parola, autorità che desidererei grandissima, onde per essa sola, ove difettino le mie argomentazioni, possa indurvi a votare le mie conclusioni.

L'onorevole relatore, riferendo sull'elezione del primo collegio di Messina, non entrava in argomentazioni allo appoggio della sua validità; egli faceva un appello al nostro cuore, e rammentando che la Camera è un consenso politico, ci diceva: voi dovete giudicare come giurati, e, la mano sul vostro cuore, pronunziare se questa elezione è valida o no, senza preoccuparvi della lettera morta dei Codici.

Confesso che io avrei desiderato che l'onorevole ministro per l'interno non avesse seguito il relatore su questo terreno politico: il terreno politico, signori, conduce necessariamente alla personalità, e la personalità è ardente. Adunque per evitare appunto che questa discussione ardente possa trasportarci oltre le nostre intenzioni, noi dobbiamo scartare la personalità. Mazzini non deve esistere, come non esisterebbe Garibaldi se di Garibaldi si trattasse, come non esisterebbe Cavour se Cavour redivivo potesse trovarsi nelle stesse condizioni in cui adesso trovasi Mazzini. Noi dobbiamo, coll'imparzialità e la calma della legge, esaminare una quistione la quale è assolutamente ed intieramente legale. Ricordo alla Camera le parole del-

l'onorevole mio amico personale Crispi, allorchè nel 21 e 22 marzo scorso, trattandosi della stessa elezione in persona dello stesso eletto...

CRISPI. Domando la parola.

VENTURELLI. ... così esprimevasi: « Non si tratta di vedere se votando per la convalidazione dell'elezione del 1° collegio di Messina, intendiamo approvare il concetto repubblicano di Mazzini, oppure votare per l'unità: noi votiamo per l'elezione di Messina e vogliamo persuadervi che l'elezione è lega e, è valida, che Mazzini è eleggibile. » Signori, io ho pronunziato la parola, la questione sta tutta qui: Mazzini è egli eleggibile o no?

L'onorevole De Filippo relatore del I ufficio nel 21 marzo scorso veniva a riferirvi, come testè ha fatto l'onorevole Seismit-Doda, che Mazzini aveva ottenuto nel collegio di Messina un numero di voti, che altri voti erano stati ottenuti dal suo competitore, ma che il numero dato all'uno od all'altro non era sufficiente perchè l'uno dei due riuscisse eletto al primo scrutinio, che vi fu ballottaggio, che risultò proclamato eletto il Mazzini; e l'onorevole De Filippo, rammentando che nessuna irregolarità erasi verificata nelle operazioni elettorali, dicevaci che l'ufficio sarebbe stato nell'intenzione di pregarvi di validare l'elezione, ma che però egli veniva a portarvi l'opinione contraria, cioè di annullarla.

Annullatela, egli diceva, perchè esiste una decisione della Corte d'appello di Genova in data del 20 ottobre 1858 che condannò il Mazzini alla pena di morte ed alla perdita dei diritti civili e politici; annullatela, perchè ci osta l'articolo 40 dello Statuto, nostra legge fondamentale, il quale vuole, che per essere eletti non bisogna essere stati condannati a pene criminali; annullatela, perchè ci osta l'articolo 104 della legge elettorale, la quale vuole che, per essere eletti validamente deputati, bisogna godere di tutti i diritti civili e politici.

Io testè citava le parole dell'onorevole Crispi. Egli con un lungo e assai dotto discorso volle provare alla Camera come legale fosse l'elezione del Mazzini, perchè la sentenza del 20 ottobre, secondo lui, non era di ostacolo all'elezione, e doveva considerarsi come non più esistente.

L'onorevole guardasigilli ed altri risposero a questo discorso, nè io credo riprodurre gli argomenti che la Camera intese allora e ricorderà assai bene.

Passatosi alla votazione furono presentati degli ordini del giorno motivati ed un ordine del giorno puro e semplice, ma poi furono tutti ritirati. Che cosa rimase, signori? Rimase la proposta del relatore dell'ufficio, la quale suonava così: l'elezione di Mazzini nella forma è valida, ma c'è una specie di questione pregiudiziale, cioè che egli è ineleggibile per effetto della sentenza della Corte d'appello di Genova e dei due citati articoli dello Statuto e della legge elettorale.

Quale è adunque ora il nostro compito, signori, poichè il caso si presenta identico, fra le stesse persone, nello stesso collegio, in questa medesima Camera, in questa stessa Sessione?

Quale è il nostro compito, io dico? Esaminare se alcuna cosa di nuovo siasi prodotta, se c'è alcun atto che muti la posizione quale si trovava il 22 marzo allorchè, per appello nominale, la Camera pronunciava l'ineleggibilità del Mazzini, ed annullava la sua elezione.

Signori, due fatti solamente avrebbero potuto prodursi per mutare le prime condizioni: o l'abolizione della legge, o l'abolizione della sentenza. Come poteva abolirsi la sentenza? Presentandosi il Mazzini ai suoi giudici, poichè si tratta di sentenza contumaciale, e domandando di essere giudicato dalla giustizia del paese; allora la sentenza spariva; oppure ottenendo un'amnistia.

Mazzini non si è presentato, l'amnistia non è avvenuta. E poichè indubitatamente non appartiene alla Camera di concedere l'amnistia, non è a noi e al nostro cuore che bisogna fare appello; rivolgetevi a chi di dritto, ma noi qui non possiamo che rispettare la legge. *(Segni di assenso dalla destra)*

Che cosa direbbe l'onorevole relatore, che cosa direbbe il IX ufficio se, interpretando fedelmente la facoltà che vorrebbe attribuire alla Camera sotto pretesto che essa pronunzia come giurì, noi dicessimo:

Il Mazzini ha ottenuto 329 voti; il Ribera cento e tanti; i cento e tanti del Ribera valgono più di quelli del Mazzini; noi quindi dichiariamo eletto il Ribera? *(Mormorio a sinistra)*

Sarebbe la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. Se noi siamo giurati, se la santità della cosa giudicata, se la legge scritta non solo nella legge elettorale ma nel patto fondamentale, nello Statuto, deve essere per noi una lettera morta come, con poca riverenza, definivale il relatore, io non vedo perchè saremmo obbligati di ritenere lettera viva l'opinione di 329 elettori. Noi potremmo dire: questi 329 elettori sono degli aberrati, degli uomini che... *(Rumori a sinistra)*

Questa non è la mia opinione, non fate rumori, perchè io sono perfettamente del vostro avviso. Faccio un'ipotesi per dimostrarvi a quali assurde conseguenze condurrebbe la massima che la Camera, giudicando come giurì, sia dispensata dall'osservanza della legge.

No, signori, la Camera deve restare nella legalità; e poichè è evidente che fatti nuovi non sono avvenuti, la posizione resta tale qual era al 22 marzo.

Si è parlato, o signori, di concordia, di conciliazione. Anzitutto queste considerazioni sono meramente personali e dovrebbero rimanere estranee alla valutazione di un'elezione alla quale osta la legge. Ed amo credere che nessuno voglia supporre che noi qui, osteggiando la elezione di Mazzini, intendiamo osteggiare la sua persona.

Io credo essere l'interprete della Camera, e spero

che non avrò chi mi smentisca quando dirò che da tutti i lati di questa Camera è desiderio unanime di veder il Mazzini sedere in mezzo a noi. Alcuni, e non pochi vorrebbero che il Mazzini entrasse qui per rimeritarlo dei servigi che ha resi alla patria, servigi che sono innegabili.

Altri, e sono molti, vorremmo che il Mazzini entrasse qui, per vedere discendere una volta da questo nebuloso piedestallo gli apostoli dell'idea, per ridiventare semplici mortali, e sedere come onorevoli in mezzo a noi, senza altro privilegio che quello di rappresentare la nazione. *(Bravo! a destra)*

Dunque non è per la personalità del Mazzini che noi combattiamo la sua elezione, bensì perchè non può essere approvata, senza che noi facciamo uno sfregio alla legge, senza che diamo una smentita a noi stessi, poichè noi stessi 4 mesi fa, nelle stesse circostanze, abbiamo giudicato nulla l'elezione di Mazzini.

Ed ora, o signori, mi occorre citare un documento del quale certamente non avrei tenuto parola, se non lo credessi indispensabile per trarne argomento positivo onde convincervi alla conclusione del mio ragionare. Signori, ci si disse di trattare come lettera morta la legge, e fare una eccezione per Mazzini per amore di conciliazione, ed intanto ci si è rammentato l'eco del cannone che aveva salutato altre volte la bandiera austriaca.

Signori, quel saluto era di cortesia; adesso il saluto che vorreste che noi mandassimo alla bandiera che sta in mano del Mazzini, è un saluto che farebbe sfregio alla bandiera italiana. *(Violento scoppio di rumori a sinistra)*

Io dirò la mia opinione.

GUERRAZZI. *(Con impeto)* Dica la sua opinione, ma non insulti.

VENTURELLI. *(Con calore)* Non insulto nessuno, ripeterò le parole che ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Venturelli, la prego a non valersi di argomenti che possono suscitare tempeste.

Tutti desideriamo che questa discussione proceda temperata e tranquilla.

VENTURELLI. Accetto l'osservazione del signor presidente; lo prego però di non scambiare così per mancanza di calma il tuono alto con cui convien che io parli per farmi sentire.

PRESIDENTE. Non è questione sul tuono della voce, onorevole Venturelli *(Ilarità)*; bensì sui concetti da lei espressi, i quali possono essere giusti, ma son tali da suscitare rumori, e turbare quella tranquillità che tutti desiderano nella presente discussione.

LANZA GIOVANNI. Trattati la questione legale.

VENTURELLI. Io ho detto testè (e ritorno sul mio argomento) che voi facevate un'accusa alla Camera, di aver sopportato che il Governo italiano salutasse la bandiera austriaca con un saluto di cortesia, e diceva a questo proposito, e lo ripeto, nonostante i vostri ru-

mori, che il saluto che oggi si vorrebbe fare, la concordia che oggi si vorrebbe iniziare, votando l'elezione di Mazzini contro la legge, equivarrebbe ad un saluto fatto da noi alla bandiera repubblicana. (*Nuovo scoppio di rumori e proteste dalla sinistra*)

LA PORTA ed altri dalla sinistra. All'ordine! all'ordine l'oratore!

(*Vive apostrofi — La voce dell'oratore è coperta dal frastuono.*)

PRESIDENTE. Onorevole Venturelli, io le ho già detto che non era questione sul tuono di voce, ma sulla vivacità degli argomenti. Ella, nonostante la mia esortazione, invece di ottemperare a ciò che il presidente le aveva detto, tornò a ripetere le parole che avevano suscitato i rumori. (*Bravo! Bene!*)

LA PORTA. (*Con forza*) Prego il signor presidente di chiamarlo all'ordine. (*Continuano i rumori*)

VENTURELLI. Lasciatemi parlare: se mi si accusa, bisogna ch'io mi giustifichi.

Ringrazio l'onorevole La Porta della domanda ch'egli ha fatto perchè io fossi richiamato all'ordine, e, se lo merito, domando io stesso d'essere richiamato all'ordine. Ma io so di non meritarlo.

PRESIDENTE. Non v'era, nè vi è ragione di richiamare all'ordine l'oratore. Io poteva e doveva esortarlo a trattare la questione con calma e non suscitare accese discussioni in questi momenti solenni.

Mi spiace ancora, che l'onorevole Venturelli abbia voluto ripetere parole e concetti che avevano dato occasione a interruzioni e rumori; ma per ciò che ha detto non vedo ragione di richiamarlo all'ordine.

VENTURELLI. Bisogna dire che non so esprimere le mie idee, è forse pochezza mia. (*Nuovi rumori*)

Signori (*Alla Sinistra*), se non mi lasciate parlare, farò lo stesso quando parlerete voi; è cosa facile fare degli urli e degli schiamazzi.

Citerò le parole stesse di Mazzini e con queste chiuderò il mio discorso, perchè non voglio più dilungarmi. Intanto riepilogo, dicendo che la legge sta contro l'elezione di Mazzini.

L'articolo 40 dello Statuto, le sentenze della Corte d'appello, l'articolo 104 della legge elettorale, la precedente decisione della Camera, impongono a noi l'obbligo di votare l'annullamento dell'elezione del 1° collegio di Messina. Senza ricorrere all'esempio che ha suscitato testè tanto rumore, dirò: voi ci domandate di fare una parziale eccezione per Giuseppe Mazzini e vedete come esso risponde alle vostre parole.

Questa lettera, di cui vado a leggere alcuni brani, è datata dal 2 marzo, cioè 20 giorni prima che si pronunciasse la Camera, ma sempre dopo che la elezione di Messina era avvenuta; ecco che cosa scriveva Giuseppe Mazzini ai suoi elettori: egli diceva che la elezione del collegio di Messina era una *protesta*, e questo era il significato che egli intendeva darle. Egli si esprimeva poi nei termini seguenti:

« Io giurai, 34 anni addietro, fede all'Italia una e repubblicana..... io non potrei, nè voi lo vorreste, falsare l'antico unico mio giuramento, giurando alla *Monarchia* e ad uno Statuto anteriore alla vita nazionale d'Italia, e che non è, nè può esserne la formula.

« Convinto più sempre che l'istituzione, dalla quale oggi è retto il paese, è inefficace a fare l'Italia una, libera, prospera e grande, come voi ed io l'intendiamo, darei, giurandole fedeltà (*alla Monarchia*) un esempio d'immoralità politica ai miei fratelli di patria, e un perenne rimorso all'anima mia. » (*Sensazione*)

Dopo siffatte dichiarazioni, se voi volete, o signori, infrangere la legge per dichiarare valida questa elezione, è libero a voi di farlo; io, quanto a me, voterò contro la elezione del Mazzini.

SEISMIT-DODA FEDERICO, relatore. Non chiesi ora la parola che per una breve dichiarazione. Io vedo che non sono stato compreso dall'onorevole Venturelli, le cui parole quasi suscitavano una tempesta. Egli non mi ha forse seguito nell'ordine di idee, che mi hanno condotto, di grado in grado, a parlare del saluto fatto dal cannone italiano alla bandiera austriaca davanti a Pola, al che io accennai per dimostrare quanto in que'tempi, pochi mesi or sono, si credesse alla pace, quanto poco si prevedesse la guerra.

Ecco perchè io accennai quel fatto. Ma in ciò non eravi questione di bandiera di partiti, e non so vedere come l'onorevole Venturelli possa giudicare che sarebbe per essere un saluto alla bandiera repubblicana di Mazzini, il voto della Camera che approvasse la sua elezione. La Camera non ha, nè conosce altra bandiera all'infuori di quella alla quale tutti, entrando qui, giurammo fede; alla bandiera dell'indipendenza, dell'unità nazionale, alla bandiera del Plebiscito.

Io avrei desiderato che l'onorevole Venturelli non avesse promosso una discussione la quale ha turbato gli animi, ed anzichè condurci sul terreno della conciliazione, come era desiderio dell'ufficio che rappresento, potrebbe trascinarci a conseguenze ben tristi, le quali non furono, per avventura, nelle intenzioni dell'oratore.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bertolami.

BERTOLAMI. Signori, io sono entrato or ora nella Camera, e vi confesso che tutto mi sarei immaginato, nella grandezza solenne degli avvenimenti che ci sovrastano, fuorchè di trovare la discussione che si agita. I miei colleghi, sono certo, mi perdoneranno se la mia mozione d'ordine potrà, sottilizzandosi con rigore di logica regolamentare, non apparire tale, perocchè io, o signori, credo che la prima cosa di cui la Camera deve esser tenera, è la sua dignità, e che la migliore mozione d'ordine è quella che provvede non solo alla economia del tempo, ma altresì alla salute ed alla riputazione del paese. Ora io, o signori, per quanto vi è cara la dignità della Camera, per quanto vi è caro l'in-

teresse sacro del paese, vi prego di chiudere senza altri indugi questa discussione.

Voci. Bravo!

BERTOLAMI. Chiudiamo, o signori, questa discussione che non doveva trarsi giammai nell'arena delle passioni, nè oggi risorgere in questa Camera, per mio profondo convincimento; oggi che la patria non chiede un conflitto miserando di voci ostili fra noi, ma un conflitto glorioso di baionette contro i nostri nemici.

Signori, vi par questo il momento di sollevare simulacri di divisione fra noi? Ed io vi prego di considerare che mendace simulacro di divisione è questo, non divisione vera e reale, perchè noi non possiamo essere dominati da interessi e da intenti diversi nell'attuale quistione. Un deputato può benissimo aver sacra la religione della legge, e non obbedire che ad essa dando il suo voto; un altro deputato invece, acceso di un sentimento di simpatia e di quel benedetto patriottismo che ognuno intende a modo suo, è tratto a votare nel senso opposto. Ma io non credo ci sia un uomo così dimentico dei propri doveri che possa dare un voto per odio servile; sì, o signori, servile, perchè nulla io conosco al mondo di più servile che l'odio. No, non ci può essere un matto in questa Camera al quale dispiaccia che Mazzini venga fra noi, e che cessi di essere proscritto e di prosciversi: anzi coloro che meno lo stimano più lo vorrebbero nell'Assemblea nazionale, in quell'Assemblea nella quale egli ha protestato e riprotestato di non voler mettere il piede, e di non poterlo senza disdoro per la sua fede politica.

Dunque, o signori, se la divisione per noi è impossibile, a che queste lotte, a che questi miseri sdegni, a che far credere dentro l'Italia e fuori che noi rappresentanti del paese siamo divisi, mentre il paese è concorde? E se non fosse concorde, guai al paese, il nostro avvenire non si potrebbe mai raggiungere! (*Bravo!*) Io quindi, o signori, in nome di quanto al mondo vi ha di più sacro, vi prego di votare come la coscienza vi detta, ma di troncare oramai questa infelice discussione. (*Segni di approvazione dalla destra*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

BERTANI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Lo prego di limitare i suoi argomenti contro la dimanda di chiusura.

BERTANI. È impossibile che parlando contro la chiusura non tocchi l'argomento che ci occupa, tanto più dopo le parole pronunciate dall'onorevole Venturolli, e molto più dopo l'appello alla concordia dell'onorevole Bertolami.

L'onorevole Venturolli ha voluto fare una questione pregiudiziale, ha voluto che non si discutesse neppure sull'eleggibilità.

VENTUROLLI. Domando la parola.

Voci. No!

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, io la prego di limitarsi a discorrere contro la chiusura della discussione. Diversamente richiama di necessità i contraddittori a domandare la parola anch'essi. Ella può dimostrare come, a suo avviso, non sia conveniente ora chiudere la discussione. È in quest'ordine d'idee che debbe limitarsi.

BERTANI. Giacchè debbo passare per questa cruna, dirò che non è conveniente chiudere la discussione, in quantochè se fu stabilita una questione pregiudiziale sulle conclusioni del relatore, avviene per me una pregiudiziale sulla stessa questione della eleggibilità di Mazzini; una questione che direi pregiudiziale della pregiudiziale poggia su argomenti di alta considerazione che vincono la resistenza della legalità, che sorpassano lo stesso rifiuto di Giuseppe Mazzini di cui ha letto quelle parole l'onorevole Venturolli. Dico che quegli argomenti sovrastano perchè noi non dobbiamo occuparci se Mazzini venga o no in questa Camera, se egli sia repubblicano o no; se egli venendo in Italia voglia o non voglia cospirare per la repubblica contro la monarchia; ciò riguarda le intenzioni del Mazzini che noi non possiamo nè dobbiamo scrutare nè giudicare a riguardo delle future contingenze cui provvederebbe il Codice penale.

La vera questione pregiudiziale mia sta in questo, che Mazzini è uno dei più illustri cittadini italiani, che è amato da tutto il popolo, il quale ha manifestato in cento modi il desiderio che egli almeno possa venire in Italia a viverci giorni di soddisfazione e di pace; giacchè voi governanti ciò gli contendeste in questi anni forse ultimi della sua vita, almeno possa morire nella patria sua. Il popolo conosce in Mazzini uno dei più illustri apostoli per l'unità italiana; ed io non so chi fra di voi possa contendergli mai questa palma, non so se noi tutti che siamo qui riuniti possiamo dire di aver combattuto più che lui per questo principio. La quistione pregiudiziale sta in questo che la sovranità elettorale l'ha due volte chiamato a sedere nella Camera. (*Rumori*)

Voci. Questo non è contro la chiusura.

PRESIDENTE. Scusi, ella combatte la questione pregiudiziale e non la domanda della chiusura. Io debbo far osservare il regolamento. Se la chiusura non sarà votata, io le manterrò la parola, ma ora ella non può parlare che contro la chiusura.

BERTANI. Perdoni, signor presidente, dopo quelli che hanno parlato contro, non vi ha da essere uno che parli in favore?

Voci. Questa è una ragione.

BERTANI. Ha parlato contro il ministro dell'interno due volte, parlò contro l'onorevole Venturolli, bisognerà ben che parli qualcuno in favore.

PRESIDENTE. Queste sono ragioni contro la chiusura.

BERTANI. Io adduco appunto queste ragioni.

PRESIDENTE. Ebbene, dica queste ragioni, ma non entri nel merito.

BERTANI. Allora ho bell'e finito; giacchè quando queste ragioni annunciate non le si possono sviluppare là dove appunto sta il loro merito, la parola mi è inutile.

PRESIDENTE. La chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

L'onorevole Crispi ha inviata questa motivazione del voto:

« Considerando che la legge non è di ostacolo all'eleggibilità politica di Giuseppe Mazzini, convalida la di lui elezione a deputato del primo collegio di Messina. »

È stato domandato l'appello nominale sulla questione pregiudiziale dai deputati: Brunetti, Del Zio, D'Ayala, Galletti, Golia, Arcieri, Curzio, Asproni, Romano Giuseppe, Rogadeo, Pulce, De Witt, Botta; ma debbo avvertire la Camera che veramente l'onorevole Venturelli, benchè sul principio mi avesse domandata la parola per una questione pregiudiziale, ha poi parlato e concluso nel merito; per tal guisa, io non vedo questione pregiudiziale...

VENTURELLI. Io non ho posta la questione pregiudiziale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Permetta.

VENTURELLI. Io debbo fare una dichiarazione: ho inteso dire una cosa che non è...

PRESIDENTE. Sul principio mi dimandò la parola per una questione pregiudiziale; ma poi, le rammento le sue precise parole: ella ha concluso dicendo che voterà contro l'elezione di Giuseppe Mazzini.

VENTURELLI. Ed io non mi oppongo a questo. È verissimo. Dapprincipio avevo domandata la parola per una questione pregiudiziale, ma l'onorevole presidente mi deve fare il favore di ricordarsi che sono venuto a dirgli che non intendeva di porre la questione pregiudiziale, nè l'ho posta, ma ho discusso contro l'elezione.

PRESIDENTE. È quello che ho detto. Siamo dunque d'accordo. E perciò domando ai deputati che hanno chiesto l'appello nominale se essi intendano che vi si proceda sopra la motivazione del deputato Crispi.

Voci. Sì! sì!

BERTANI. Non si deve soffocare in tal modo la discussione; due hanno parlato contro l'elezione, non volete che alcuno parli in favore?

Voci a sinistra. È giusto.

Voci a destra. E il relatore non ha parlato in favore? (*Conversazioni*)

BERTANI. Se c'è la proposta pregiudiziale, domando la parola sulla medesima.

Voci. Non c'è.

BERTANI. Se questa non c'è, la domando sul merito delle conclusioni della relazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio...

Si procederà all'appello nominale. (*Rumori a sinistra*)

CRISPI. Mi perdoni l'onorevole presidente.

Fu fatta dal relatore una proposta per ragioni differenti da quelle su cui si basa la proposta mia. La Camera ha ascoltato il relatore, ha ascoltato anche coloro che hanno creduto parlare contro l'elezione; io ho il diritto di svolgere la mia mozione, e cotesto diritto non mi si può togliere. (*Rumori in senso diverso*)

Voci. No! no!

CRISPI. La chiusura fu chiesta e votata sulla proposta del relatore dell'ufficio, e la mia proposta allora non era conosciuta, e però non si è discussa. Il regolamento dà il diritto ad ogni deputato di svolgere le ragioni delle sue proposte. Che la Camera abbia inteso interdire preventivamente la parola a tutti coloro che avrebbero voluto parlare per motivi non ancora dibattuti, nè conosciuti, questo non è logico, non è possibile, non è neanche presumibile. Se essa vorrà aggiungere alla fretta arcadica dell'onorevole Bertolami, anche quella di togliermi la parola, lo faccia pure, accetterò la sua deliberazione.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la Camera le farà giustizia, ma intanto io debbo dirle che ella non fa una proposta; non fa che una motivazione di essa. (*Il deputato Crispi fa segno di diniego*)

Me ne appello alla Camera; è cosa evidente, ed indarno s'impugna l'evidenza e la verità.

La proposta sta nelle conclusioni, non nei motivi. L'onorevole relatore propone alla Camera la convalidazione della nomina di Giuseppe Mazzini a deputato del primo collegio di Messina; l'onorevole Crispi conclude del pari per la conferma di quella stessa elezione;

Queste sono due identiche proposte; anzi una sola proposta.

Vero è che l'onorevole Crispi giunge alla stessa conclusione, non per i motivi su cui principalmente si è fondato l'onorevole relatore, ma per ragioni legali.

Egli dice: considerando che la legge non è di ostacolo all'eleggibilità politica di Giuseppe Mazzini, ecc.

Ma non è per questo men vero, che propone la conclusione stessa. I considerandi non sono proposte: non ho mai inteso a dire che i motivi siano sentenze, che le considerazioni siano proposte. (*Bravo!*)

E la proposta dell'onorevole Crispi è identica a quella dell'onorevole relatore, cioè la convalidazione dell'elezione di Giuseppe Mazzini.

Su questa proposta venne dalla Camera deliberata la chiusura della discussione; ed io perciò non le do la parola. (*Bravo! a destra*)

CRISPI. Mi permetta un'osservazione.

PRESIDENTE. Faccia la sua osservazione.

CRISPI. La conclusione è la stessa non lo nego, ma i motivi sono differenti. Furono svolti i motivi politici per i quali il IX ufficio venne nella deliberazione di chiedere alla Camera la convalidazione dell'elezione, ma

non furono svolti i motivi giuridici che militano per la eleggibilità del Mazzini. Ci fu anche di più: furono svolti i motivi giuridici contrari imperocchè il ministro dell'interno combattè la elezione a nome della legge.

Ora io parlo a nome della legge, ma partendo da un diverso principio di quello dal quale è partito l'onorevole ministro dell'interno.

Aggiunga poi l'onorevole presidente, che io mi son sentito, due volte e dall'onorevole ministro dell'interno, e dall'onorevole Venturelli, citato mal a proposito. Or io non voglio che nel processo verbale rimangano delle proposizioni che svisano l'opinione che io porto sull'elezione del Mazzini.

Ciò posto, o perchè ho il diritto di svolgere il mio ordine del giorno, o perchè sono stato nominato e per un fatto personale, ho diritto di spiegare le mie idee. Ma laddove la Camera creda che io non debba parlare, mi sommerterò al suo giudizio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ella non ha domandato la parola per un fatto personale.

Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Mazzini col considerando dell'onorevole Crispi di cui si dà nuovamente lettura:

« La Camera, considerando che la legge non è d'ostacolo all'eleggibilità politica di Giuseppe Mazzini, convalida la di lui elezione a deputato del primo collegio di Messina. »

CASTIGLIA. Domando la parola.

Voci. No! no! (*Rumorì*)

PRESIDENTE. Non do più la parola. (*Bene!*) Si procederà allo squittinio nominale.

Quelli che approvano le conclusioni proposte dal relatore, che sono per la convalidazione dell'elezione di Mazzini a deputato del collegio di Messina, risponderanno e ad alta voce *sì*; quelli che non approvano queste conclusioni, risponderanno e ad alta voce *no*.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Votarono contro:

Alfieri — Araldi — Avellino — Badoni — Balsano — Bandini — Barracco — Bellazzi — Beneventani — Berardi — Berti — Bertolami — Biancheri — Bianchi — Bichi — Bonomi — Borgatti — Borsarelli — Bortolucci — Bossi — Bracci — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Broglio — Camerata Scovazzo Francesco — Camerata Scovazzo Lorenzo — Camerini — Cantoni — Capone — Casarini — Castelli Demetrio — Castelli Federico — Cavallini — Checchetelli — Chiaves — Ciccarelli — Conti — Cordeva — Correnti — Corsi — Corsini — Cortese — Costa Luigi — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — De Blasiis — De Blasio Tiberio — De Capitani — De Cesare — De Filippo — Del Re — Demaria — De Martino — Deodato — Depretis — De Riso — De Vincenzi — Di Monale — D'Ondes-Reggio

— Ercolani — Errante — Ferracciu — Fiastri — Fossombroni — Gaola-Antinori — Garzoni — Gianoglio — Gibellini — Giustinian — Goretti — Grossi — Guerrieri Gonzaga — Jacini — Lanza Giovanni — Legnazzi — Lo Monaco — Luzi — Maggi — Majorana-Calatabiano — Majorana Benedetto — Majorana Salvatore — Marazio — Mari — Martinelli — Marzi — Mascitelli — Massarani — Massari — Mazzucchi — Melegari — Minghetti — Monti Coriolano — Monzani — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Morini — Morosoli — Musmeci — Napoli — Negrotto — Orsetti — Panattoni — Panciatichi — Paparo — Peruzzi — Pettinengo — Pieri — Pisacane — Pisanelli — Pissavini — Poerio — Plutino Agostino — Plutino Antonino — Puccioni — Pugliese — Raeli — Raffaele — Rasponi Achille — Rattazzi — Restelli — Ricasoli — Rizzari — Rossi — Rubieri — Salvagnoli — Sanguinetti — Sebastiani — Sella — Serristori — Sgariglia — Silvani — Silvestrelli — Spaventa — Spinelli — Tenca — Torre — Toscanelli — Toscano — Trevisani — Trigona Domenico — Trigona Vincenzo — Venturelli — Viacava — Visone — Zini.

Votarono in favore:

Avezzana — Bargoni — Berti-Pichat — Botta — Cannella — Carcani — Castagnola — Castiglia — Cipriani — Comin — Coppino — Cuzzetti — Damiani — D'Ayala — De Benedetti — De Luca — Del Zio — Di Blasio Scipione — Fioretti — Golia — Greco Antonio — Lazzaro — Lualdi — Macchi — Mannetti — Mauro — Mazzarella — Mellana — Molinari — Mussi — Nervo — Oliva — Piolti-De' Bianchi — Polti — Pulce — Ricci Giovanni — Ricci Vincenzo — Rogadeo — San Donato — Seismit-Doda Federico — Solidati — Tamaio — Vecchi — Villa Tommaso — Zanardelli.

Si astennero:

Cacioppo — Cancellieri — Ercole — Fossa.

Assenti:

Acclavio — Accolla (in congedo) — Acquaviva — Agnini — Aliprandi — Allievi — Amadore — Amore — Andreotti — Andreucci — Angeloni (in congedo) — Ara — Arcieri — Arnulfi (in congedo) — Arrivabene — Asproni — Assanti — Asselta — Avitabile — Baino — Bartolucci (in congedo) — Basile — Bertani — Berteza (ammalato) — Bertini — Bartolino — Betti — Bixio (in congedo) — Boggio (in congedo) — Boncompagni (in congedo) — Borelli (in congedo) — Bottero — Botticelli — Bove — Brida (in congedo) — Brignone (in congedo) — Brunetti — Cadolini (in congedo) — Cafici — Cairoli (in congedo) — Calandra — Caldesi (in congedo) — Calvanese (in congedo) — Calvino (in congedo) — Calvo — Camozzi — Cantù — Carbonelli — Carboni — Carini

(in congedo) — Carletti-Giampieri (in congedo) — Carrara — Casaretto — Castellani — Castelli Luigi — Cattaneo — Cattani-Cavalcanti — Catucci (in congedo) — Cedrelli (in congedo) — Chiassi (in congedo) — Civinini (in congedo) — Cocconi — Cognata (in congedo) — Colesanti — Colocci — Confalone (in congedo) — Corte (in congedo) — Costa Antonio — Crispi — Cugia (in congedo) — Cumbo-Borgia — Curzio — D'Amico (in congedo) — Damis (in congedo) — De Blasio Filippo — De Boni — Del Giudice — Delitala — Della Monica — Del Medico — De Rosa — De Sanctis — De Witt (in congedo) — De Figlia — Di Revel (in congedo) — Di Roccaforte — Fabbri (in congedo) — Fabrizi (in congedo) — Facchi — Fanelli — Farina — Farini (in congedo) — Fazio-Salvo — Ferrantelli — Ferrara — Ferraris — Finali — Finzi — Fiorenzi — Frapolli (in congedo) — Friscia — Galletti — Garibaldi (in congedo) — Genero — Gigante (in congedo) — Giordano Francesco — Giordano Luigi — Giuliano — Giunti — Grattoni — Gravina — Greco-Cassia — Grella — Griffini (in congedo) — Guastalla (in congedo) — Guerrazzi (in congedo) — Guerzoni (in congedo) — Guicciardi — Guglianetti — Guttierrez — La Marmora — La Masa — Lanza-Scalea — La Porta — Leonij — Lovito — Maccabruni — Magnoni — Malenchini (in congedo) — Mancini Gir. (in congedo) — Mancini Stanislao — Mantegazza — Marchetti (in congedo) — Marchione Marcone — Marolda-Petilli (in congedo) — Marsico — Martini — Martire (in congedo) — Massa — Mattina — Mezzanotte — Miceli (in congedo) — Minervini — Molino — Mongenet — Monti Francesco (in congedo) — Mordini — Morelli Carlo — Musolino — Muzi (in congedo) — Nicotera (in congedo) — Nisco (in congedo) — Norante — Olivieri — Orsini — Pains — Papa — Pasella — Pelagalli (in congedo) — Peluso — Pepoli — Pescatore — Pescetto (in congedo) — Petitti (in congedo) — Petrone Francesco (in congedo) — Petrone Pasquale — Pianciani — Piccolomini — Piola (in congedo) — Piroli — Pizzi — Polsinelli — Praus — Protasi (in congedo) — Ranco — Ranieri — Rasponi Gioachino (in congedo) — Rega — Riberi — Ricciardi — Ripandelli — Robecchi — Romagnoli — Romano Giuseppe — Romano Liborio — Ronchei (in congedo) — Rorà — Ruschi — Sabelli — Sabini (in congedo) — Salaris — Salomone (in congedo) — Samaritani (in congedo) — Sanna — Scalini (in congedo) — Schininà — Scoti — Seismidoda Luigi (in congedo) — Semola — Serpieri (in congedo) — Serra Luigi (in congedo) — Serra Cassano — Servadio — Siccardi (in congedo) — Sineo — Sipio — Sirtori (in congedo) — Sommeiller — Sormani — Spanò-Bolani (in congedo) — Spasiano — Speciale — Sprovieri (in congedo) — Spurgazzi — Stocco — Tecchio Tedeschi (in congedo) — Testa — Toffano — Tommasini — Tonelli (in congedo) — Tornielli (in congedo)

— Torrigiani — Tozzoli — Ungaro — Valerio — Valitutti — Varese (in congedo) — Vegezzi — Villa Vittorio — Vinci (in congedo) — Visconti-Venosta — Visocchi — Vollarò (in congedo) — Volpe (in congedo) — Zaccheroni.

Risultamento della votazione:

Presenti	L95
Votanti	191
Maggioranza	97
Risposero <i>no</i>	146
Risposero <i>sì</i>	45
Si astennero	4

(La Camera non approva le conclusioni dell'ufficio.)

Non è dunque riconosciuta valida l'elezione di Giuseppe Mazzini a deputato del primo collegio di Messina, epperò questo è dichiarato vacante. (*Movimenti generali — Breve pausa*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

Rammento alla Camera come rimase sospesa...

PISANELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE... la discussione all'articolo 37. Ora la Commissione, la quale prese tempo a ponderare alcuni emendamenti che erano stati proposti su questo articolo, ha fatto una proposta la quale consiste nel sopprimere l'articolo 31 e sostituire agli articoli 37 e 38 i seguenti:

« Art. 37. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, numero 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del demanio.

« Art. 38. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente, e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri, e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo del culto, impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

« Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso, destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto

delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni.

« Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite de fondo per il culto, coll'estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno impiegate in ammortamento del debito pubblico.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 34, i di cui edifici devono essere conservati a spese del fondo del culto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisanelli.

CAPONE. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

ASPRONI. Chiedo di parlare per una dichiarazione preliminare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capone per una mozione d'ordine.

CAPONE. La lettura data dall'onorevole presidente di questa terza proposta della Commissione, per quanto chiara ed intelligibile, non è certo sufficiente per ben comprenderla e sapere in qual rapporto si trovi col primo e col secondo progetto della Commissione medesima. Io non voglio pronunziarmi ancora, perchè non ho sott'occhi questo nuovo emendamento, ma credo d'avere il diritto di dichiarare che, fino a tanto che la Camera non ha avuto distribuito e letto la nuova modificazione dei concetti della Commissione, non v'è possibilità di seguirne le idee, e molto meno di apprezzarle e di discuterle.

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Capone, ma la nuova proposta della Commissione è già stata stampata, e sarà immediatamente distribuita.

CAPONE. Si passi prima alla discussione dell'articolo 39 o del 40, e poi si ritornerà su questo 37. Credo essere questo l'unico mezzo di andare con ordine.

ASPRONI. Domando la parola per una dichiarazione da farsi prima che si entri nella discussione.

PRESIDENTE. Ma ci siamo già entrati.

ASPRONI. Allora mi riservi la parola per quando sarà il momento opportuno.

PRESIDENTE. Certamente, la parola non si nega ad alcuno. La parola è ora all'onorevole Pisanelli per dichiarare le ragioni che hanno indotta la Commissione a fare questa proposta.

Voci. Ma se non l'abbiamo sentita!...

PRESIDENTE. Frattanto ascoltino le ragioni...

D'ONDES-REGGIO. L'onorevole Pisanelli potrà dire le migliori ragioni del mondo, ma noi non sentiamo di che si tratta...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole D'Ondes, io vorrei sapere prima chi le ha data la parola. (*Si ride*)

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole D'Ondes.

D'ONDES-REGGIO. La mia preghiera è semplicissima: io credo che non si possa aprire la discussione nep-

pure sull'articolo 39, perchè esso si riferisce agli articoli 37 e 38 e ne dipende: meglio sarà che noi discutiamo addirittura gli articoli 40, 41 e 42, intantochè si distribuisce la proposta relativa agli articoli 37 e 38, sulla quale discuteremo in appresso. Ciò mi pare del tutto ragionevole, perchè quando avremo innanzi questo nuovo emendamento potremo sentirne e discuterne le ragioni.

PRESIDENTE. Frattanto annunzio alla Camera, che gli onorevoli Fiastri e Briganti-Bellini Bellino propongono il seguente emendamento all'articolo 42:

« Le conformi disposizioni contenute negli articoli 3, 21 e 22 della legge sarda 29 maggio 1855, negli articoli 2, 14, 15 dei decreti 3 gennaio 1861, e 11 dicembre 1860 per le Marche e l'Umbria, e nell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1817 per il Napoletano in quanto riflettano le soppressioni e le devoluzioni dei canonicati e dei benefizi semplici di gius patronato laicale o misto e le cappellanie laicali, sono estese a tutto il regno, ferma stante la disposizione dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1862 in ordine al pagamento del terzo di prezzo riservato al demanio. »

RAELLI, relatore. Possiamo passare alla discussione degli articoli accennati dall'onorevole D'Ondes, la cui domanda sembrami giusta.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo 39...

Voci. No, dell'articolo 40! Si sospenda anche il 39.

SILVESTRELLI, segretario. (Legge): « Art. 40. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa legge.

« Gli'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge sulla disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, numero 1500.

« L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.

« Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.

« Finchè dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale. »

SANGUINETTI. Io vorrei domandare alla Commissione uno schiarimento circa all'applicazione di questo articolo.

Attualmente esistono due Casse ecclesiastiche, e vi hanno due amministrazioni col rispettivo personale; con questa legge si creò un direttore generale il quale avrà senza dubbio un'amministrazione.

Ora, io dovrei domandare se l'articolo di cui abbiamo testè sentita la lettura sarà applicato a tutti indistintamente gli'impiegati della Cassa ecclesiastica, o soltanto a quelli che resteranno fuori pianta; ovvero se applicando questa legge tutti gli impiegati saranno

posti in disponibilità formando, come mi pare ragionevole, una nuova pianta per la nuova amministrazione, che lasci in disponibilità coloro che saranno per avventura in eccedenza.

RAELLI, relatore. La Commissione ritiene che l'amministrazione del fondo del culto fosse ridotta ad un ufficio semplice centrale, perchè non ha più amministrazione materiale di beni ma semplice liquidazione, e si fu perciò che non ha potuto determinare quale sarebbe il numero degli impiegati necessari pel buon andamento della stessa: ma se mai ne sorgesse il bisogno, l'amministrazione centrale dovrebbe servirsi di alcuni degli impiegati delle due Casse ecclesiastiche, ed il resto sarebbe posto in disponibilità.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Sanguinetti?

SANGUINETTI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 40, come fu redatto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 41. Sarà provveduto con regolamento approvato con decreto reale a tutto ciò che è necessario per la esecuzione di questa legge. »

CASTELLI LUIGI. Io propongo la soppressione di quest'articolo.

Questo è forse il caso in cui votare per la soppressione dell'articolo, non è votare contro l'articolo; votare contro l'articolo significherebbe il contrario di ciò che nell'articolo è detto. Questo non è il mio intendimento, io voglio bene quello che dice l'articolo, ma non voglio l'articolo che lo dice. Mi spiego: quest'articolo 41 che ormai è diventato un articolo di stile usato in quasi tutte le leggi, mi pare che non si possa comprendere, perchè è contrario allo Statuto. Noi non possiamo mettere in discussione l'esercizio di un diritto che spetta al Re. A termini dell'articolo 6 dello Statuto il Re ha il diritto non solo, ma il dovere di fare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi. Se noi dunque mettiamo questo diritto come un articolo di legge, noi lo mettiamo in discussione. Per conseguenza io credo che non possa essere votato, che debba essere soppresso. Ed affinchè si ponga ai voti la soppressione, propongo per questi motivi la questione pregiudiziale. Una delle due: od intendiamo di accordare alla Corona nè più nè meno di quanto le accorda lo Statuto, ed allora l'articolo è inutile; od intendiamo di accordargli qualche cosa di più, ed allora l'articolo è pericoloso.

Diffatti nella maggior parte dei casi quest'articolo è stato inteso in un senso ben diverso: siccome nelle leggi non si debbono supporre disposizioni diverse, si è interpretato in questo senso che la legge voglia dire che quello che manca alla legge stessa sarà poi supplito dal regolamento. Quindi si è veduto più volte questi articoli far affogare la legge nel regolamento, cosicchè viene in esecuzione il regolamento, e gli articoli di legge nuotano di qua e di là negli articoli del regolamento, per

cui in pratica non si sa più quali sieno le disposizioni che hanno forza di legge e quali quelle che il Governo vi ha aggiunte di proprio. Per conseguenza, o si vuol dire quello che è effettivamente, ed allora è inutile ed anche incostituzionale il mettere in discussione se si debba accordare per legge quello che già incombe alla Corona; o si vuole dare un'estensione maggiore, cioè accordarle una parte del potere legislativo, ed allora io combatto l'articolo.

Per queste considerazioni prego l'onorevole presidente a porre ai voti la questione pregiudiziale su quest'articolo.

RAELLI, relatore. Tenuto conto del modo in cui è posta la questione dall'onorevole Castelli, si ritiene l'articolo come superfluo; in conseguenza la Commissione lo ritira.

PRESIDENTE. Concordando la Commissione coll'onorevole Castelli, e ritirando l'articolo 41, non è neppure più il caso di porre ai voti la questione pregiudiziale.

« Art. 42. Sono mantenuti nelle antiche provincie la legge 29 maggio 1855, nelle Marche il decreto 3 gennaio 1861, nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, e nelle provincie napoletane il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge. »

A quest'articolo l'onorevole Fiastrì propone l'aggiunta di cui è stata data lettura poc' anzi. Do la parola all'onorevole Fiastrì per dichiararne le ragioni.

FIASTRI. Dirò brevissime parole.

Domanderò se tutte le provincie del regno d'Italia debbono essere trattate nella stessa misura.

CAPONE. Domando la parola per uno schiarimento.

FIASTRI. Io credo che nessuno vorrà rispondermi in modo negativo. Ciò posto, io noto che le provincie antiche del regno subalpino, che le provincie delle Marche e dell'Umbria, che le provincie napoletane godono del beneficio, del vantaggio di diverse leggi che sono citate nel mio emendamento, e che cominciano con quella del regno sardo in data 29 maggio 1855, e poi con quelle del 3 gennaio 1861 per le Marche, 11 dicembre 1860 per l'Umbria, e 17 febbraio 1861 per il Napoletano. Per effetto di queste leggi i benefizi semplici di giuspatronato laicale o misto, i canonicati appartenenti a famiglie private, le cappellanie laicali sono sopresse, e i beni sono devoluti ai patroni nella misura dalle stesse leggi stabilite.

Ora io vi domando, perchè altre provincie del regno non debbono godere degli stessi vantaggi?

Si opporrà forse l'eccezione pregiudiziale, si dirà che colla presente legge sull'asse ecclesiastico non si è voluto toccare nulla di ciò che si attiene all'asse appartenente al clero secolare, ma io faccio una semplice ed unica avvertenza a questo proposito, e spero che la Commissione non vorrà contraddirmi, ma vorrà ammettere che si possa approvare dalla Camera l'alinea dell'articolo 42 secondo io l'ho proposto, senza entrare

in un campo che dalla Commissione e dalla Camera si è voluto riservare a miglior tempo.

Le finanze dello Stato, circa i beni cui alludono gli articoli che vi ho citati, non hanno nessun interesse, non hanno nessuna ingerenza. Sono gli stessi patroni di quei benefizi, di quei canonicati, di quelle cappellanie che sono chiamati al primo possesso e dominio di questi beni, perciò non si va a toccare nè la questione della conversione dell'asse ecclesiastico secolare, nè si va a toccare verun'altra questione per cui il clero secolare possa venire menomamente intaccato nei suoi diritti, turbato nelle sue relazioni col potere civile.

Io, quindi, credo di dispensarmi dall'aggiungere altre parole, poichè le cose sono per se stesse chiare, e in nome dell'eguaglianza e della giustizia io domando che queste disposizioni siano estese indistintamente a tutte le provincie del regno.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone non ha domandato la parola su ciò?

CAPONE. L'ho domandata su questo articolo, ma per un'altra questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

RAELI, relatore. L'onorevole Fiastrì viene a proporvi la stessa domanda dagli onorevoli Camerini, Bellini ed altri proposta all'articolo 18, numero 4° quando si parlava di benefizi.

Su quella domanda, la Commissione sottometteva al vostro giudizio, che essendosi limitata questa legge a provvedere soltanto sul patrimonio regolare, giusto perchè si aveva impegno di finirla colle corporazioni religiose, non conveniva impegnarsi nelle discussioni che riguardavano enti ed il patrimonio del clero secolare; e accogliendo queste osservazioni, voi respingeste la domanda fattavi dagli onorevoli Camerini, Bellini e compagni. Per le stesse ragioni la Commissione sopprimeva l'articolo 36, se non erro, che riguardava la soppressione dell'articolo 4 della legge dell'agosto 1862, e che rifletteva la distribuzione di questi benefizi.

Se la Camera vuol rivenire sul suo fatto, ed impegnarsi nella discussione dell'ordinamento del clero secolare, dell'abolizione delle collegiate e dei benefizi semplici, ed altro, la Commissione è pronta ai vostri ordini; ma credo che coloro i quali veramente vogliono fare un passo anzichè far nulla per desiderio di provvedere a tutto, quella stessa gran maggioranza che ha spinto alla votazione della sola parte che riguardava il clero regolare, non dovrebbe impegnarsi al dì d'oggi in questa quistione la quale riguarda i benefizi, che niente hanno da fare colle parti della legge attuale la quale riflette le corporazioni religiose. Ove poi voi vogliate entrare in questa materia, allora sarebbe il caso di rivenire benanco sull'articolo 4 della legge del 10 agosto 1862 che intanto l'onorevole Fiastrì vuole mantenere, poichè sarebbe strano da una parte far canonizzare il diritto dei patroni a tutti i beni dei bene-

fizi, restando poi in sospenso quelle disposizioni per le quali si accordava una quota di questi stessi beni nel fondo del culto, alla Cassa ecclesiastica d'allora. Sono queste, o signori, le ragioni per le quali la Commissione respinge questa proposta.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'aggiunta proposta dall'onorevole Fiastrì sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

La parola spetta all'onorevole Capone.

CAPONE. Prendo la parola per chiamare l'attenzione della Commissione sopra un dubbio che mi è sorto, dubbio che si riferisce per una parte alla legge in generale, e per l'altra alle possibili attinenze di questa con la legislazione di una provincia importantissima del regno d'Italia.

Circa il primo punto desidererei conoscere se per avventura non credesse la Commissione di mutare alquanto la formula derogatoria colla quale chiude il suo progetto. In verità mi pare che in una legge di questa natura bisognerebbe dire esplicitamente che « tutto ciò che è contrario ad essa legge resta abrogato. » Sembrami ciò cosa sulla quale la Commissione non dovrebbe fare obiezioni, chè l'accettare il mio suggerimento non farebbe che appoggiare sempre più il concetto volutosi attuare colla legge in esame.

Quanto all'altro punto, tutto speciale ad una provincia importantissima del regno d'Italia, ecco in che consiste. Desidererei sapere dalla Commissione qual è il suo pensiero circa le leggi di ammortizzazione, le quali sono tuttodì in vigore in Toscana. Quello che mi muove a rivolgere alla Commissione questa domanda è la seguente considerazione.

Le leggi leopoldine di ammortizzazione nelle provincie toscane, essendo state ripristinate in tutta la loro estensione con un *motu proprio* famoso del 1814 (col quale per poco non si pretese risuscitare anche i morti), promulgato in seguito della restaurazione Lorenese, continuano ad avere valore ed efficacia pure oggi. Per quelle leggi era stabilito in generale che tutte le manimorte dovevano dare a *livello* i loro beni stabili, sia in perpetuo, sia per la durata di più generazioni.

Supponiamo un caso di *livello a terza generazione*, lungo la sua durata il fondo *allivelluto* poteva (e può) passare in mano terza ed estranea al primitivo concessionario: però la durata della concessione *livellare* era dipendente strettamente dalla durata delle predefinite generazioni derivanti dal primo concessionario, senonchè allo estinguersi di queste, la *manomorta*, mentre da un lato riprendeva la pienezza del suo dominio sul fondo, questo doveva intanto immediatamente *riallivellare*, sia ai discendenti, sia al terzo nelle cui mani il fondo trovavasi pervenuto al momento che si avverava quel ritorno. Degno di nota particolare è

che talune volte (e qui non farei che rendere più difficile la intelligenza della quistione per li non pratici della legislazione toscana, se entrassi in maggiori particolari) sta in facoltà della *manomorta* proprietaria di mutare le condizioni della prima concessione. Domando io alla Commissione, che suppongo abbia studiato a fondo la quistione, quale effetto in tali casi produrrà la legge presente rispetto all'obbligo di riconcessione che aveva la *manomorta* (alla quale succede oggidì il demanio) e rispetto al diritto del terzo di farsi *riallivellare* lo stabile? Di più potrà il demanio italiano, sotto lo influsso delle idee oggidì vigenti, rincarare, per esempio, le condizioni della primitiva concessione? Oltre a ciò quale estensione e quale efficacia avrà rispetto alla legislazione italiana in genere, e più particolarmente rispetto alle leggi di ammortizzazione toscane, la legge che ora discutiamo e soprattutto la clausola derogatoria, massime nel modo come l'ha formulata la Commissione?

RAELI, relatore. Alla prima parte delle osservazioni dell'egregio mio amico l'onorevole Capone rispondo, che si è congiunta la formola usata dapprima nell'articolo 43 per meglio precisare che restavano in vigore la legge del 1855 e i decreti del 1860 e 61: stante le variazioni che ha subito il progetto (poichè prego la Camera a non dimenticare che il medesimo riguarda una parte soltanto del patrimonio ecclesiastico, cioè quella derivante dal clero regolare), siccome la legge del 1855 ed i decreti del 1860 e 61 colpivano questa parte non che l'altra del clero secolare, per levare ogni dubbio che le leggi precedenti non fossero state derogate, la Commissione adottava la nuova formola per la quale espressamente si dice, che quelle leggi restano in tutto il loro vigore per tutto quello che non formava soggetto della presente legge.

Spero che l'onorevole Capone, dopo queste spiegazioni, troverà che la formola ora usata niente cangia delle disposizioni stesse, nè si allontana dai principii di diritto.

Quanto alla seconda parte pregherei l'onorevole Capone di voler riportare la questione all'articolo 37 se vuol ricorrere alle leggi di ammortizzazione della Toscana, e di altre provincie per dedurne modi di alienazione dei beni del clero.

La legge di disammortizzazione della Toscana, se mal non ricordo, può riguardarsi in due aspetti. Per la parte colla quale furono accordati dei diritti ai possessori, diritti che la nuova legge certamente non ha potuto e non può colpire una volta che fossero stati già acquistati, e per la parte che obbligava la Chiesa ad alienare i beni immobili.

Le signorie loro conoscono che tutte le leggi di ammortizzazione che si pubblicarono nelle provincie meridionali ed in altre parti d'Italia imposero ai corpi morali ecclesiastici di dimettersi dalla proprietà immobiliare; inoltre per favorire questa stessa disammor-

tizzazione attribuirono la piena proprietà a coloro che ne avevano un dominio meno pieno, e sovente anche un semplice possesso a titolo di locazione, mediante un canone che per la Toscana particolarmente in forza del decreto del 1860 fu dichiarato redimibile con modi speciali.

Ora in quanto a questo secondo punto, di essere cioè divenuti i possessori dei fondi pieni proprietari, per la pubblicazione di quella legge, non vi può essere alcun dubbio. L'onorevole Capone, insigne magistrato e giureconsulto, conosce che nelle provincie del reame di Napoli, quando fu pubblicato il concordato del 1818 che derogava alla legge di ammortizzazione del 1769, si ritenne sempre che il diritto si era al pieno dominio che acquistato in forza di questa legge dai possessori, non fu pregiudicato dallo stesso concordato.

Seguendo gli stessi principii di diritto sembra evidente che questa legge non può pregiudicare i diritti dei possessori di ritenere i beni, diritti derivanti dalla legge Toscana del 1860.

Questo principio val tanto per coloro che possedevano ad enfiteusi, come per coloro che possedevano ad enfiteusi temporanea, o a generazione, o per locazione *ad longum tempus*, se la legge di disammortizzazione comprendesse questi vari casi.

Nel momento la Commissione non potrebbe discendere a tutti i dettagli, ma crede che il principio generale sia questo. A tutti coloro i quali all'epoca di quella legge, diventarono per le disposizioni stesse, proprietari pieni di quei fondi, il diritto loro non potrà essere menomato da questa legge. Vi era un secondo punto in quelle leggi, cioè il diritto di redimere i canoni, e di redimerli con dati modi speciali, ed io credo che questo diritto resti fermo, come ogni altro diritto acquisito: così sebbene il nuovo Codice civile dà delle regole per la redimibilità dei canoni, nondimeno nella legge transitoria stà formalmente dichiarato che i modi di redimibilità precedentemente stabiliti, sono conservati, se sieno più favorevoli all'enfiteuta.

Resta finalmente un terzo punto, quello dell'obbligo a rinnovare la enfiteusi. Questa mi sembra una grave questione, inquantochè comprende l'onorevole Capone come non si tratti propriamente di un diritto perfetto, d'un diritto acquisito da colui che avea la cosa.

L'obbligo di rinnovare era dalla legge civile imposto come un mezzo di eseguire la disammortizzazione dei beni, impedendone il ritorno nella *manomorta*; può quindi essere colpito da una nuova legge che altrimenti, e con mezzi più decisi provveda perchè la Chiesa non posseda beni immobili. Ma sembrami certo che la soluzione di questa quistione dipende dalle precise disposizioni delle varie leggi, che nel momento non saprei indicare, e dalla natura dei vari contratti; in altri termini, la soluzione, anzichè potersi fare per legge ed in modo generale, si deve lasciare secondo i casi particolari ai tribunali che applicheranno

questa legge, o le precedenti secondo vi sia o non vi sia un diritto acquisito.

Credo avere in questo modo risposto nel modo migliore che per me si poteva alle domande dell'onorevole Capone.

CAPONE. Sono grato all'onorevole relatore per quanto ha detto intorno al modo come la Commissione intende la questione da me sollevata. Però io le raccomando caldamente d'adottare un'altra formola derogatoria, la quale, del resto, senza difficoltà può mantenere pure le eccezioni tanto a cuore alla Commissione medesima, e delle quali sole si è curata nella clausola derogatoria da essa proposta.

Sonovi nella Commissione troppo eminenti giureconsulti, per cui non dubito punto che dissenta da me circa i principii che regolano la materia in discorso.

Quanto alla seconda parte delle osservazione dell'onorevole Raeli, gli rendo grazie del pari, ma io non ho mai fatto alla Commissione il torto di credere che essa abbia inteso voler una legge retroattiva. Su questo e sul secondo capo toccato dall'onorevole relatore passo rapidamente perchè non voglio annoiare la Camera ribattendo un discorso che risponde ad obiezioni che non ho fatte, e ad apprensioni che non ho punto. Ma poichè l'onorevole relatore ha egli medesimo riconosciuto la gravità della questione da me toccata, credo conveniente che la Commissione vi rifletta ancora, e facciano un più maturo esame.

Penso, in verità, che non possa saltar in testa ad alcuno in questo secolo, e dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile in Italia, di pretendere di mutare, aggravandole, le condizioni delle primitive concessioni. Quanto alla giurisprudenza di queste provincie me ne appello all'autorità del signor presidente, avvocato chiarissimo del foro toscano, ed egli dica se ben mi apponga io, o se in vece mi sbagli.

A me pare non poter mai essere oggidì ammesso il principio che competesse, quando che sia, allo Stato (succedendo alle manimorte) d'immutare le condizioni della primitiva concessione anche nel caso che le leggi toscane ciò avessero assentito per lo addietro.

Io non entrerò in maggiori particolari, pago che l'onorevole relatore abbia vista la gravità della questione, credo però che la Camera non si potrà accontentare delle sue spiegazioni, e perciò vorrei rimandato alla Commissione questo articolo perchè ne riproponga una nuova formola atta a tutelare e i diritti dei privati, sacri per tutti noi e i diritti dello Stato che noi tutti vogliamo rispettati e mantenuti intatti.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. A me sembra, signori, che le spiegazioni date dall'onorevole relatore della Commissione siano più che sufficienti a chiarire i dubbi proposti dall'onorevole deputato Capone. Ed in vero diceva bene l'onorevole relatore; noi qui non immutiamo nulla alle leggi preesistenti; però

se per effetto delle concessioni fatte in Toscana, vi sono diritti acquisiti, saranno questi mantenuti, ed in caso di contestazione dichiarati e fatti rispettare dai tribunali: e se per contrario non vi sono diritti acquisiti, allora le relazioni fra concedenti e concessionari saranno regolati secondo le disposizioni della presente legge. Ora, l'onorevole Capone che è uomo così versato nella scienza del diritto e nella legislazione comprende benissimo che il vedere se per effetto de' precedenti contratti vi sono, o non vi sono diritti acquisiti, non è questione che può esser risolta *a priori*, per regola generale, ma deve essere esaminata e risolta secondo i casi e i fatti speciali. Però non è questa una questione legislativa che può essere risolta dalla legge; me è questione tutta giuridica che vuol essere decisa da' giudici e da' magistrati.

Per ora questo solo può affermarsi, che questa legge, come tutte le altre, non ha effetto retroattivo, e rispetta in conseguenza e mantiene tutti i diritti acquisiti. Per lo che pare che le dichiarazioni contenute in questo articolo, essendo conformi ai principii generali del diritto e della legislazione, possono essere votate senza danno di alcuno e senza altra discussione.

DE WITT. Anch'io mi era preoccupato della questione sollevata dall'onorevole Capone, ed in questo intendimento aveva preparato un'aggiunta all'articolo 42 di questo tenore:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane quanto ai diritti dei possessori di beni di manomorta, quali diritti, in confronto del demanio, del fondo per il culto, e di altri aventi interesse, continuano ad essere regolati dalle leggi di ammortizzazione di queste provincie. »

Ma, dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole relatore, dei quali io sono lieto di prender atto, come ne prende la Camera, dopo le assicurazioni e spiegazioni del guardasigilli, ed essendo un principio giuridico che la legge posteriore non possa avere mai forza retroattiva, per distruggere diritti derivanti da leggi anteriori, io credo che si può senza alcun timore votare questo articolo; tanto più poi che dall'intero contesto della legge risulta che i beni di manomorta passano al demanio *cum omni causa*. Prege quindi l'onorevole Capone a non insistere nella sua proposta, onde si giunga una volta a votare questa legge tanto aspettata dalla nazione.

PRESIDENTE. Allora, non essendoci stata proposta formale fatta dall'onorevole Capone, pongo ai voti l'articolo 42.

CAPONE. Non ho fatta proposta, perchè, ripeto, non voglio intralciare i lavori della Camera, ma credo che, se oggi non termina la discussione di questa legge, la Commissione possa riservarsi di vedere se è o no il caso di fare la modificazione da me accennata. È la mia proposta conciliativa e solo intesa ad assicurare i diritti di tutti. Non vedo quindi quali difficoltà potesse

incontrare la Commissione e la Camera per non accettarla.

PRESIDENTE. Ciò dipende dalla volontà della Commissione. Io posso di nuovo interpellare la Commissione, se intende di riservare questo articolo 42, per dare le dichiarazioni che desidererebbe l'onorevole Capone.

PISANELLI. In questa parte la Commissione non vede nessuna necessità di differire la votazione dell'articolo 42. È inutile che io dica le ragioni; non farei che ripetere le parole dell'onorevole relatore e dell'onorevole Guardasigilli.

Certamente in questa legge non si dà alcuna condizione particolare. Può nascer dubbio se un diritto è, o non è acquisito. La decisione di questo spetta ai magistrati. Nondimeno l'onorevole Capone dice, se la legge non si votasse in questa giornata, la Commissione potrebbe assumere l'incarico di pensarvi. Se non vi vota la legge, credo però che, anche pensandoci, tornerebbe a dire alla Camera lo stesso che ha già detto oggi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 42, come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Adesso si riprende la discussione sulle nuove proposte fatte dalla Commissione.

LUZI. Vorrei fare una interrogazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Luzi.

LUZI. Sa bene la Commissione la differenza fra le leggi e decreti di soppressione stati pubblicati in Italia, e fin qui in vigore, e quella che andiamo a decretare.

Ora la legge attuale poggiata sul sistema napoleonico dà la pensione ai religiosi fissa, e nell'altro caso i religiosi erano pensionati a norma del patrimonio e delle rendite che avevano le case dove dimoravano.

Ora vengo subito alla quistione. Coi vecchi decreti, e leggi, i religiosi, e le religiose erano interessati a mantenere nei fondi rustici le scorte vive e morte che dotano e attivano questi fondi, perchè il ratizzo di rendita fosse alto, e perciò altamente tassata la individuale pensione che loro dava la Cassa ecclesiastica; sotto la legge attuale succederà quello che è succeduto nel 1849 in Toscana, e sotto la repubblica romana e in altre parti e tempi a cominciare da Napoleone I.

La differenza di legislazione importa a mio modo di vedere che si ponga una sanzione penale per chi turbasse la rendita attuale dei fondi rustici distraendo le scorte vive e morte, e quindi pregherei la Commissione, se non vi ha pensato, di riflettervi sopra seriamente, perchè le pene di lire mille e di lire cento infitte cogli articoli precedenti sono ben poca cosa in confronto del capitale che si vende e del disperdimento che si può fare, e dei danni che possono arrecare ai fondi nei luoghi dove la coltivazione è sviluppata come nella Toscana, nell'Emilia e nella Lombardia. Io non

parlo di coltivazioni vaste, di latifondi come quei di Sicilia; là poco danno si può arrecare: ma nei fondi coltivati i danni possono essere gravi; con distrazioni di bestiami e foraggi fuori di tempo. Quindi prego la Commissione di considerare queste mie osservazioni.

RAELLI, relatore. La Commissione crede che nell'articolo 13 vi sia di troppo, perchè non solo vi è la multa di mille lire, ma ben anche la perdita della pensione, e, secondo i casi, vi sono anche le sanzioni delle leggi penali.

Trattandosi d'infiggere una penale, la Commissione, nel presentare al Parlamento italiano una legge, dovea seguire i principii di diritto che valgono a rendere giusta e corrispondente una pena alla gravità del reato. E però la Commissione respinge qualsiasi misura eccezionale, eccessiva, la quale si allontani dalla giustizia.

LUZI. Faccio riflettere all'onorevole relatore che queste pene andrebbero a ricadere proprio su quelle persone che nessun tribunale condannerà, perchè quelle persone si dimostreranno non colpevoli delle sospettate distrazioni, giacchè i religiosi e le religiose, come sanno bene tutti gli onorevoli miei colleghi, se ne laveranno benissimo le mani, dicendo che il fattore, l'amministratore, il sindaco hanno venduti i buoi; hanno venduto il fieno, ed essi se ne chiameranno fuori addirittura. Interpellati i fattori, gli amministratori, i sindaci, diranno la valuta spedita a Roma al generale dell'Ordine, e le scorte vendute per ordine superiore. È l'affare finisce lì, nessuno è condannato; il fattore non ha diritto a pensione, e non è di quelli su cui si possa rifare il demanio. Si pensi quindi a guarentirsi nei modi più opportuni, o diffidando i coloni, fattori, amministratori, o facendo in modo che le pensioni non sieno date finchè non si sieno consegnate, per esempio; anche tutte le scorte vive o morte necessarie al fondo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta fatta dall'onorevole Luzi, ma solo un avvertimento alla Commissione...

LUZI. Si potrà provvedere col regolamento.

PRESIDENTE... allora io richiamo la discussione all'ultima proposta della Commissione.

Siccome ha inteso poc'anzi la Camera, la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 31 e la sostituzione di due altri articoli agli articoli 37 e 38.

Ora pare a me che l'emendamento stato proposto dall'onorevole Capone all'antico articolo 37 abbia tuttora la sua ragione di essere. Egli propone che in luogo delle parole: « continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane, » si dica: « saranno estese a tutto il regno. »

Quindi io do la parola all'onorevole Capone.

CAPONE. Io sarò brevissimo. Le principali ragioni del mio emendamento le enunciai già nella precedente seduta, non farò ora che ricordarle, aggiungendovi qualche altra considerazione che credo necessario di met-

tere sotto gli occhi della Camera. Allorchè fu presentato questo progetto di legge, e pareva che la Camera se ne avesse ad occupare seriamente, mio primiero intento fu di domandare la mutazione di parecchie disposizioni del progetto ministeriale, e di altre alle quali ha tenuto fermo, con ostinazione degna di miglior causa, la Commissione. Come io intendeva ed intendo sempre l'oggetto della presente legge, parevami che potesse questa fornire il destro di raggiungere un doppio altissimo intento politico. L'uno quello di tradurre in atto e di concretare in una massima positiva del diritto pubblico interno del regno il gran principio della *libera Chiesa in libero Stato*. L'altro era quello di studiare bene ed a vero pro dell'universale la risoluzione del problema sollevato dal progetto ministeriale, nella parte di liquidazione che incumbe allo Stato, rispetto ai beni appartenenti alle corporazioni religiose di qualunque natura. Questo problema, lo ripeto, avrei voluto studiato in maniera da farlo tornare realmente utile a tutte le popolazioni del regno.

Sventuratamente per me allorchè ebbe luogo la discussione generale, sia per il modo precipitoso col quale procedette, sia per la mia momentanea ed involontaria assenza dalla Camera, non mi fu permesso di svolgere i principii e gli emendamenti già da me medesimo fortemente propugnati nel seno del I ufficio dove ebbi il piacere di vederli adottati alla quasi unanimità. Ora è tardi, lo so, per cui non entrerò punto in questa materia; ma poichè mi si offre per la prima volta il destro, deplorò vivamente innanzi alla Camera che abbia essa perduta la bella occasione di tradurre in atto la gran massima *libera Chiesa in libero Stato*. Noi, mi si permetta o colleghi onorandissimi di dirlo, con questa legge rinneghiamo compitamente un tanto pronunziato, non ostante che lo abbiamo audacemente e pertinacemente affermato durante tutta la nostra prima Legislatura parlamentare, quale la nostra bandiera, quale lo stendardo della nostra rivoluzione. Noi con questa legge rinneghiamo persino la libertà, e la rinneghiamo per noi, come per la Chiesa e per tutti.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

CAPONE. Di gran dolore è per per me il veder perduta la stupenda opportunità di togliere tutti gl'indiscreti puntelli coi quali lo Stato pretende ancora di afforzare la Chiesa. Noi avremmo dovuto far libera questa e spezzare insieme quella catena che fin qui l'avvinse allo Stato, d'onde a volta a volta or questo fu mancipio di quella, or quella schiava e peggio di questo. Noi avremmo dovuto lasciare alla Chiesa la piena e libera disposizione delle sue entrate e di tutte le forze sue, a lei avremmo dovuto lasciare la cura esclusiva della propria disciplina, del sacerdozio, e via via di tutto quanto al culto si attiene. Così lo Stato fatto libero a volta sua d'ogni indebito legame, nell'immenso ambito della sua giurisdizione, mentre avrebbe dovuto respinger da sè la vergogna e la piaga di un clero sala-

riato, avrebbe dovuto ad un tempo affermare la compiuta indipendenza delle sue leggi e degli ordinamenti suoi, attuando a guarentigia di ogni credenza e di ogni ordine di cittadini la più piena ed intiera libertà di coscienza.

Ma io su questo punto non posso e non voglio andare più oltre, mi attengo quindi a dire dell'altra parte, dell'altro intento politico della presente legge ed il quale concerne la questione attuale. Un secondo scopo politico da raggiungersi mediante il progetto di legge a mano, era indubitatamente quello del migliore uso e della migliore distribuzione da farsi dei beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose. Or io penso che non debbasi perdere di vista di essere il regno italico, anche rispetto alle nostre masse, uno Stato nuovo, ed al quale perciò occorre acquistare aderenti. E questi non saranno mai abbastanza saldi se i loro interessi non trovinsi legati strettamente alla grande nuova istaurazione politica che l'Italia ha fatto.

Parevami perciò questo il momento di risolvere la questione inerente ai beni ecclesiastici, e di risolverla possibilmente in vantaggio del proletariato. A raggiungere il quale scopo parvemi sempre tornare mezzo sopra ogni altro efficacissimo le concessioni enfiteutiche.

Consequente a questo modo di vedere, allorchè fu proposto nella passata Legislatura il progetto di legge del 10 agosto 1862, l'appoggiai con tutte le forze, e di gran cuore lo votai, appunto perchè entrava nel mio ordine d'idee. Allora non fu possibile fare che quella legge si estendesse a tutte le altre provincie del regno, perchè le preoccupazioni del momento erano altre dalle attuali. Per esempio, allora eravi una gran prevenzione sfavorevole contro il contratto e perfino contro la parola *enfiteusi*, e moltissime parti della Camera allora respingevano la senza neanche ammettere su di essa alcuna discussione. Quindi il meglio che si potè fare fu di non creare ostacoli al progetto, affinchè potesse venire approvato. Questo fu fatto, ma oggi che il nuovo Codice civile d'Italia riconosce il contratto enfiteutico, e lo riguarda come una stipulazione legittima, credo che sia ora il momento opportuno di estendere la legge del 10 agosto 1862 a tutto il nuovo regno italiano.

Quali ragioni, o signori, vi possono essere mai per non accogliere l'emendamento che ho l'onore di raccomandarvi?

Non certo obiezioni tolte dallo scopo politico da raggiungere, giacchè la alienazione, o meglio la diffusione dei beni, in nessun modo può più agevolmente essere conseguito, quanto mediante le concessioni enfiteutiche.

Invero, sono queste che rendono accessibile la proprietà fondiaria ai molti, che rendono possibile financo al povero proletario di campagna di poter diventare proprietario. Chè quando questi avrà acquistata la terra, le migliori saranno opera delle sue braccia robuste,

dell'incessante lavoro, dei piccoli e perseveranti risparmi.

Indi è che il vero mezzo di creare molti e forti interessi al nuovo ordine di cose dello Stato, il vero mezzo di rendere il regno d'Italia popolare fin negli angoli più remoti delle campagne, è quello di profittare della presente occasione, e di fare che almeno quei benefici apportati dalla legge del 10 agosto 1862 alla Sicilia, possano essere arrecati oggi a tutto il regno, mediante la estensione di essa legge.

L'onorevole Sella al quale non mi fu dato rispondere ieri l'altro, snaturò il concetto mio e mi mutò inavvertitamente fin le parole da me profferite. Per fermo non mai censurai io la legge del 10 agosto, al contrario l'ho sempre tenuta in conto grandissimo, quindi prendo volentieri atto delle cose da lui asseverate per dire che, se la legge del 10 agosto ha fatto tanto bene all'erario, quanto egli afferma, se d'altra parte ha apportato tanto vantaggio quanto ne costano concordemente i Siciliani presso le popolazioni dell'isola, ho ben da attingerne poderosa ragione per domandare che tanto maggior bene all'erario, e tanto maggior pro alle popolazioni tutte del regno facciassi mediante la estensione di quella legge chiedevi da me. Indi è chiaro che i lamenti mossi da varie parti contro tale proposta, non sono punto fondati.

Ove poi guardassi alle memorie storiche di alcuna delle più cospicue provincie del regno, ne attingerei sempre nuove ragioni per volere estesa la legge del 10 agosto al resto d'Italia.

In effetto giova qui ricordare l'esempio della Toscana, come il più illustre, per documentare di quanti vantaggi è stato alla sua civiltà e al suo progresso economico il promuovere l'*allivellamento*, e la concessione in enfiteusi dei beni di tutte le manimorte.

Ora io mi appello a quanti Toscani siedono in questa Camera, perchè dicano quanti e quali vantaggi non ha ricevuto questa provincia da quella benefica legge di disammortizzazione?

Dopo esempi così solenni, e dopochè il Codice del nuovo regno d'Italia ammette una simile natura di contratti, possiamo noi fare difficoltà ad estendere al resto del regno la legge del 10 agosto 1862?

Signori, non vorrei, in una questione di questa natura, la quale ha certo le sue gravissime difficoltà e non manca di apportare anche irritazione, non vorrei che in questa occasione noi venissimo a risuscitare una specie di regionalismo.

(Diversi deputati domandano la parola.)

Noi dobbiamo farla finita, sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti, col regionalismo. Finora, circa quella legge, regionalismo non v'è stato, perchè tutte le provincie del regno d'Italia, erano governate da diverse legislazioni, ma al momento che noi abbiamo compiuto anche questa unificazione, col mantenere la legge del 10 agosto quale eccezione favorevole ad una sola

provincia, si fa una ristaurazione bella e buona di regionalismo. Profferendo questo vocabolo, non voglio menomamente dire cosa sgradevole ai Siciliani; ma mi dolgo della Commissione, e mi dolgo anche più del Governo soltanto perchè permettono di mantenersi quella legge come una mera eccezione privilegiata. Or tutte le eccezioni le quali contengono un privilegio, non possono che tornare odiose a tutti coloro i quali sono esclusi dal privilegio stesso.

Sostenni altra fiata la legge del 10 agosto, perchè la trovai benefica e vantaggiosa alle provincie siciliane; ma oggi non essendovi più ragione di tenerla come eccezione, debbe presto estendersi il beneficio che ne deriva a tutto il resto del regno.

Ragioni politiche per combattere la mia proposta non ve ne sono, ragioni economiche non ve ne sono neppure. Senonchè nel dir questo mi debbo rammentare ancora di un'osservazione che mi è stata opposta. Si è detto: ma voi che tenete tanto all'estensione della legge 10 agosto, voi dimenticate che quella legge non è adatta alle condizioni economiche delle altre parti d'Italia.

Signori, se si parlasse d'un altro paese da me e da voi pure non conosciuto, certo sarebbe stata questa una gravissima obiezione e mi avrebbe obbligato a ripensare due volte sulla mia proposta, giacchè le leggi sono utili soltanto allorchè rispondono alle condizioni economiche e civili del paese pel quale sono fatte.

Ma è veramente esatto il dire che le condizioni economiche delle altre provincie d'Italia siano talmente diverse e talmente distinte da non poter accettare quella legge del 10 agosto?

Quanto a me comincio col domandare se le condizioni economiche e civili delle provincie meridionali, sono poi tanto diverse da quelle della Sicilia. Ma le immense estensioni di terra che sono lungo il Ionio; ma la gran parte di terre demaniali ed appartenenti alle corporazioni religiose, che si trovano lungo il Tirreno; ma tutte quelle altre che si trovano lungo l'Adriatico, non sono esse in condizioni anche peggiori delle terre siciliane alle quali voi avete applicata la legge del 10 agosto 1862?

Non faccio che ricordare questo fatto per essere sicuro di avere l'assentimento di tutta la Camera al mio concetto, e poichè fortunatamente qui siedono i rappresentanti di tutte le parti d'Italia possono essi testimoniare la verità de' miei detti anche rispetto alle singole provincie da essi rappresentate.

Ora se tali sono le condizioni della proprietà territoriale specialmente anche nelle provincie dell'ex-regno di Napoli, ho ben ragione di domandare perchè voi volete negare a queste provincie quel beneficio che avete concesso alla Sicilia. Tanto beneficio, l'equità, la giustizia ed il grande interesse stesso del regno vogliono che sia esteso a tutto il territorio dello Stato. E giacchè voi, grazie a quella legge avete reso possibile

lo sminuzzamento dei latifondi, il miglioramento delle vaste tenute, ed avete accresciute le risorse dello Stato, ne segue che sostenendo il mio assunto, sostengo l'interesse di maggior momento che mai oggi potesse preoccupare lo Stato medesimo.

Potrei aggiungere su questo tema molte altre considerazioni e molte altre riflessioni, ma ho dichiarato fin da principio che sarei stato parco e mi sarei limitato soltanto a chiamare l'attenzione della Camera sull'importanza della questione. Quindi, senza allargare più oltre il mio discorso, mi limito ad invitare la Camera a riflettere bene circa l'emendamento sul quale ora deve essa pronunciare. Se la Camera respinge questo emendamento, essa rinnega intieramente il secondo altissimo scopo politico che questa legge doveva raggiungere. Il primo, quello della separazione completa dello Stato dalla Chiesa, è oramai mancato del tutto. Sventuratamente le vecchie teoriche del Giannone vivono ancora e trovano qui fra noi sostenitori: me ne dolgo pel mio paese, e me ne dolgo soprattutto, essendo obbligato a riconoscere la dottrina di coloro i quali sostengono quelle viete teoriche. Ma se noi abbiamo mancato in questa parte grandissima ed importantissima che doveva essere il principalissimo oggetto di questa legge, facciamo almeno in modo da non impedire il raggiungimento di quel fine che più interessa le moltitudini, che interessa ugualmente tutte le popolazioni del nostro paese.

E se voi volete davvero che della presente legge di soppressione si dimentichino le asprezze, e le ingiustizie ancora, unico mezzo è questo, fate che almeno apportino qualche beneficio, che venga a sollevare la condizione del misero proletario di campagna.

CASTAGNOLA. Signori, anch'io in seno alla Commissione divideva pressochè le stesse idee che furono adesso svolte con tanta facondia e facilità dall'onorevole Capone. Ma uno studio maturo che ho dovuto fare coi miei colleghi, le assennate loro osservazioni mi hanno fatto assolutamente cambiare di avviso e mi hanno indotto nella convinzione che era giuoco forza di non togliere alla Sicilia il beneficio della legge 10 agosto 1862 e che sarebbe stata opera improvida e quasi impossibile il volerla estendere alle altre provincie d'Italia.

Io credo che l'onorevole Capone, distintissimo magistrato qual'è, avrà sicuramente esaminata questa legge. Or bene, allorquando si legga il testo della stessa, allorquando lo si confronti colle discussioni e le relazioni che l'hanno preceduta, si vedrà che se vi è qualche cosa di incompatibile è precisamente il voler armonizzare queste due leggi, quella cioè che attualmente si discute e l'altra del 10 agosto 1862.

Ond'è che la Commissione avendo creduto che di quest'ultima dovessero continuare gli effetti in Sicilia, malgrado la promulgazione di quella che or stiamo discutendo, abbiamo creduto necessario di statuire con

speciale disposizione che le operazioni si dovessero continuare in confronto del demanio.

Si ritenga che lo scopo della legge 10 agosto 1862 era duplice, secondo il proponente Corleo, cioè di fare cessare le due grandi manimorte che assorbivano la più gran parte dei beni fondi in Sicilia, cioè la gran manomorta della Chiesa ivi estesissima, e quella anche del demanio. Ma la Commissione parlamentare e quindi con lei la Camera opinò che dovesse cessare la manomorta ecclesiastica, ma non già quella del demanio, giacchè quanto a questa si sarebbe provveduto con apposita disposizione di legge. Onde è che il grande concetto che informa questa legge è il seguente. La legge 10 agosto 1862 è unicamente diretta a far cessare, mediante il sistema dell'enfiteusi, la manomorta ecclesiastica, ma non si estende unicamente alla manomorta del demanio. Ora, a fronte di una legge colla quale voi date al demanio tutti quanti i beni della Chiesa, come è possibile che la legge 10 agosto 1862 venga ad essere applicabile? Precisamente della medesima debbono cessare tutti gli effetti colla promulgazione di quella che ora si discute.

Ma passiamo ad un altro ordine d'idee.

Come si applicherebbe questa legge in tutto il rimanente d'Italia? Prendiamone il testo. Le operazioni che precedono la censuazione devono farsi in contraddittorio dei superiori delle case religiose, i quali hanno dritto a farsi rappresentare. Ma ciò è impossibile ottenere dal momento che stabilite la soppressione immediata, generale, senza eccezione di quelle corporazioni. (*Interruzioni*)

Prego gli onorevoli miei interruttori di osservare che appunto onde si potessero continuare le operazioni di cotesta censuazione, malgrado la soppressione della manomorta ecclesiastica, si è vista la necessità di stabilire che le medesime si farebbero in contraddittorio del demanio, perchè bisognava in certo modo costituire un altro contraddittorio in luogo di quello che veniva a cessare. Dunque si è riconosciuto che questa legge non sarebbe più applicabile all'Italia tutta....

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

CASTAGNOLA... che sarebbe necessaria una disposizione, la quale, modificandola, ne continuasse gli effetti.

Esaminiamo ora se convenga estendere questa legge a tutta quanta l'Italia.

Ma per ottenere questo scopo la legge del 1862 è improntata alle particolari condizioni dell'isola, e, come ho già detto, si propone di far sparire indirettamente quella manomorta ecclesiastica, che il disegno di legge che noi discutiamo ammazza di un colpo. È necessario il contraddittorio continuo dei superiori delle case. Soverchio è il lusso dei giudizi sommari, delle procedure speciali, delle sentenze inappellabili, delle prescrizioni ai notai di somministrare certi determinati stati di multe molteplici di richiamo alle leggi civili

già vigenti nell'isola. Ma ritenete specialmente che ci vorrebbe un lungo lasso di tempo prima che si potessero cominciare le relative operazioni di censuazione per attuare la legge del 1862; ritenetelo bene, questa circostanza fa necessario un biennio di tempo per le operazioni preparatorie. Le concessioni in enfiteusi non cominciarono che il 15 giugno 1864, mentre la legge è dell'agosto 1862, in guisa che, come vi dissi, ci vollero quasi due anni per prepararle.

Ora queste operazioni preparatorie in Sicilia sono già finite, non si tratta di far altro se non che di ultimare la concessione di questi beni in enfiteusi mediante subastazione, non si tratta in sostanza che di compiere un'opera, la quale, secondo i ragguagli che abbiamo avuti, è proceduta tant'oltre che era giunta il 15 dicembre 1864 ai tre quinti, e forse nel momento in cui parliamo è giunta ai quattro quinti. In presenza di così magnifici risultati, domando io se si debba troncata un'operazione quasi giunta al suo termine, e se la forza delle cose non richiede che la medesima si finisca.

Ottimi risultati, è innegabile, diede questa operazione in Sicilia, poichè a tutto il marzo 1861 si erano subastati 1181 fondi divisi in 3441 lotti, e mentre il quaderno d'oneri li valutava in lire 860,694 33, si ricavarono dall'asta pubblica 1,390,862 84 e così un beneficio di lire 530,168 54. Inoltre dovete ritenere che il demanio per diritti di registrazione e per la carta bollata percepì più di un milione e duecento mila lire. Vi sono adunque delle specialissime ragioni riguardo alla Sicilia per non troncata quest'operazione, la quale è pressochè giunta al suo termine. Credo infatti che fra pochi mesi la censuazione sarà terminata. Invece se si vuole estendere lo stesso beneficio a tutta Italia ci vorrà un tempo maggiore di due anni per il periodo preparatorio, essendo il lavoro più complicato. Bisognerà cominciare a fare le perizie, quindi i quadri e poi le intimazioni, decidere poscia le questioni, ricorrere alle Corti d'appello. Insomma per vedere quanto sia complicato questo lavoro, basta leggere la legge 10 agosto 1862.

Di più, o signori, vi è una questione pregiudiziale: ma che vogliamo farne noi di questi beni? Di già voi avete votato che all'alienazione di questi beni si procederà con legge speciale, e quindi già avete dichiarato che non devesi per ora pregiudicare cotesta questione che dovremo trattare più tardi. Ma frattanto avvi una gran questione che apparisce gigante agli occhi di tutti.

Noi siamo allo stato di guerra: ora voi sapete che la guerra non si fa solo coi soldati ma anche col danaro, e il trovar danaro in questi momenti critici ed anzi esiziali per il credito sapete pure quanto sia difficile. Egli è per questa principale ragione che noi non dobbiamo togliere al Governo i mezzi di fare qualche operazione finanziaria su questi beni delle corporazioni soppresse che formano una massa assai vistosa, di farci cioè imprestare danaro dando delle ga-

ranzie con ipoteca sopra di essi: salvo a provvedere in seguito sul miglior sistema d'alienazione.

Ma se voi volete stabilire fin d'ora che si procederà mediante censuazione alla loro alienazione, allora renderete l'operazione più difficile, poichè per quanto non sia ingente la quantità censuabile, perchè vi rimangono esclusi i fondi urbani, i giardini, i boschi, gli albereti, i vigneti, le miniere, pure i sovventori di danaro, non avendo le misure in pronto di questi beni di manomorta, non potranno neppure sapere la quantità dei beni disponibili che rimangono tolti, quelli a darsi in censuazione, e quindi voi avreste posto un incaglio al Governo di far questa operazione finanziaria che sarà forse indispensabile pel buon esito della guerra.

Quanto alla Sicilia la cosa è ben diversa, poichè la censuazione è molto inoltrata, ed è tanto avanzata che si può dire ch'essa stia omai per finire, e tenuto conto del beneficio conseguito dall'erario certamente non poteva passare in mente alla Commissione di sospendere quella operazione, ma anzi conveniva di regolarizzarla, dichiarando che la medesima doveva continuare in contraddittorio del demanio, perchè altrimenti non sarebbe più possibile.

Nel tempo istesso per le altre ragioni che ho detto, non conveniva di estendere questa operazione alle altre provincie d'Italia, giacchè questa operazione non si potrebbe cominciare, non si potrebbe iniziare se non dopo lo spazio di due e forse più anni e potrebbe forse incagliare il Governo in quelle operazioni di credito che io ritengo possano forse diventare indispensabili per il trionfo della causa italiana.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sella; ma non è presente.

SANGUINETTI. L'ho domandata io.

PRESIDENTE. Ora renderò conto dell'ordine di queste iscrizioni.

Su questo articolo domandarono la parola nella precedente tornata prima l'onorevole Sella, poi Lazzaro, ed io mi credo in debito di mantenerla ad esso. Quindi gli onorevoli Musmeci, Sanguinetti, Botta, Capone, D'Ondes-Reggio. Questo è l'ordine degl'iscritti, dimodochè, non essendo presente l'onorevole Sella, debbo dare la parola all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Pregherei l'onorevole presidente di permettere che altri parlassero in senso opposto a quello dell'onorevole Castagnola, perchè io avrei qualche mia osservazione da aggiungere.

PRESIDENTE. Darò facoltà di parlare all'onorevole De Blasio Tiberio.

DE BLASIO TIBERIO. Se altra ragione non avessi avuto che m'inducesse ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole Capone, i ragionamenti che testè ha fatti l'onorevole Castagnola mi ci avrebbero condotto.

Io risponderò ad esso, permettendomi però prima di abusare un istante della pazienza della Camera per tornare indietro (*Rumori di dissenso*) su qualcuno

degli argomenti che furono già tanto vastamente trattati dall'onorevole Capone. Egli ha già tanto detto sulla giustizia e convenienza delle operazioni che il suo emendamento propone, da far supporre che nulla potrebbe aggiungersi. Ma quanti veniamo dalle provincie napoletane, o signori, possiamo portarvi largo contributo di idee intorno alla miserabile condizione di quelle provincie, della quale non sarà mai abbastanza ripetuto ciò che spesso vi è stato detto. La Commissione ha in questa discussione spiegato ciò che già fu largamente sviluppato fin dal 1862 sulle eccezionali condizioni economiche in che la Sicilia era costituita dalla soverchiante massa dei beni che stavano nelle mani del pubblico demanio e della Chiesa, e codeste discussioni fanno chiaro rilevare come quelle masse di beni stando lì ammortizzate eransi atte cancro alla prosperità economica dell'isola, onde larga dote di povertà, di miseria, di squallore.

Ebbene, o signori, per nulla sono differenti le nostre condizioni; è vergognoso, è doloroso per noi il doverlo ripetere, ma voi, avvezzi a passeggiare sui floridi campi dell'Italia settentrionale, non avete uopo d'udirvelo spesso rammentare per concorrere con noi alla investigazione delle cause, all'adozione dei rimedi. Questa volta però le cause sono investigate, i rimedi sono rinvenuti e sperimentati.

Noi, signori, passammo, come la Sicilia, per la medesima dolorosa trafila di Governi, i quali poco curarono della nostra prosperità; noi passammo per quello stato di torpore e di inerzia che, tutto viziando, tutto disseccava ed isteriliva. Se la Sicilia lamenta i suoi campi deserti; se i campi che Roma chiamava pomposamente granaio d'Italia, oggi sono nude lande, le floride campagne della Magna Grecia, alme nutrici di vaste e forti popolazioni, son deserte pur esse, e vi allignano rigogliosi gli sterpi e le spine. E questi fenomeni ripetono le medesime origini che riconosceste per la Sicilia. Le terre erano quasi tutte infeudate alla Chiesa ed ai baroni, ed erano isterilite dalla promiscuità dei possessi di natura demaniale.

Sorsero giorni in cui le leggi furono espressione d'una nuova era economico-sociale, che sorgeva (dico degli anni che seguirono alla rivoluzione francese del 1789) e fu cominciata l'opera di curar codeste piaghe della nostra prosperità; e fu rovesciata la feudalità dei baroni e della Chiesa; e fu disposta la conversione dei domini feudali, e lo scioglimento delle demaniali promiscuità.

Alla Sicilia quelle leggi furono applicate pochi anni dopo. Però ed in Sicilia ed in buona parte del Napoletano quelle decrepite istituzioni, condannate in diritto non sono però scomparse in fatto di mezzo alla moderna società. E tanto è ciò vero, che voi medesimi ne faceste autentica confessione allorchè, votando l'abolizione del contenzioso-amministrativo, credeste necessario conservare per quelle provincie

leggi eccezionali che intendono alla distruzione di codesto cancro.

Dunque, se la manomorta è un guaio, noi l'abbiamo pienamente questo guaio; se la manomorta è causa di squallore e di miseria, è doloroso il dirlo, ma noi abbiamo larga dote di squallore e di miseria. Quali sono i rimedi? La Commissione dell'asse ecclesiastico intende provvedere a questo collo espediente reclamato dalla pubblica opinione del paese, e dai voti speciali della parte più illuminata di esso, colla disammortizzazione.

Ma i membri della Commissione si sono essi resa ragione se perverranno al fine cui tendono, mercè i sistemi che ci propongono? Io credo che non lo raggiungano.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

DE BLASIO TIBERIO. E la mia credenza che potrei confortare di molti argomenti voglio appoggiare ad un solo fatto che tutti conosciamo. Signori, delle provincie napoletane, avete veduto passarvi sotto gli occhi la vendita dei beni demaniali. Ebbene ditemi, in coscienza, quanti sono stati i compratori? Non si sono costituite delle masse colossali di beni nelle mani di pochi? Non è stato il grande capitalista che è divenuto quasi l'esclusivo proprietario di quelle masse di terre? E questo è egli un fatto lodevole, plausibile, economicamente considerato nelle nostre condizioni? A me pare lagrimevole, o signori, quasi altrettanto che l'ammortizzazione esistente nelle mani ecclesiastiche; imperciocchè la voglia di avere delle grosse masse di beni per quel prestigio che circonda in un paese povero di altre industrie il proprietario di terre, ha spinto ciascuno a comperare con tutta la forza dei propri capitali non solo, ma con tutta la forza eziandio del suo credito, e poi i beni, le terre acquistate non avendo la corrispondente dotazione di capitali, sono restati, restano, e resteranno un pezzo ancora lande e deserti.

Invece guardiamo un po' ciò che avveniva in Sicilia; guardiamo un po' ciò che avverrebbe da noi se si volesse adottare l'idea che propone l'onorevole Capone col suo emendamento, la quale ha questo eziandio di caratteristico che si collega con mirabile unità di concetto logico agli antecedenti legislativi per cui fu dato cominciamento alla opera della distruzione della manomorta. Quelle leggi provvidero per primo che si procedesse alla risoluzione delle promiscuità, dividendo i possessi fra i feudatari e i comuni, fra la Chiesa e i comuni; quindi che le quote spettate ai comuni diventassero libere e commerciabili proprietà di ragion privata; appunto per mezzo della quotizzazione a piccoli lotti alienabili per mezzo della enfiteusi.

Grande sventura, o signori, che quella legge, allorchè fu applicata, non trovò daccanto a sè una istituzione di credito che avesse potuto fornire alla piccola proprietà il beneficio del capitale, senza di che noi avremmo avuto già prosperi ed ubertosi campi,

quelli che ancor sono deserti; ma il capitale mancava; ma l'operazione stessa della ripartizione dei demani fu tocca dalla generale paralisi e ridotta a proporzioni minime e ritardata da varie ragioni, fra cui erano pur talvolta ragioni di Stato; sicchè poco la si vide procedere nel suo primo stadio di ripartizione, e quasi nulla nell'ulteriore della quotizzazione; e la proprietà fondiaria impaludò di nuovo, sebbene in paludi minori e presso possessori ecclesiastici, e presso i comuni che sono pur essi, e non men torpide, manimorte.

Or, poichè ci facciamo a provvedere ai fondi di mano ecclesiastica, fate pure che passino al pubblico demanio, e che il pubblico demanio intraprenda, secondo il sistema che noi ponghiamo, l'alienazione per mezzo della enfiteusi. Che ne avverrebbe?

Avverrebbe questo naturalmente, che la censuazione di sua natura, e per le disposizioni che noi potremo mettere nella legge, anzi che sono già messe nella legge per la Sicilia, la censuazione non potrebbe essere fatta che per piccoli lotti; e, quel che è meglio, la censuazione avrebbe di sua natura questo carattere, che non si paga il capitale, si paga la rendita, e la rendita trova un corrispettivo in quello che la terra dà, la rendita rappresenta il lavoro quotidiano delle braccia.

Dunque se un capitalista va a comperare un ettare di terra, ci farà scontare caro quell'alto prezzo che oggi ha il danaro; imperocchè avendo possibilità presso lo Stato medesimo, e notate, dico presso lo Stato medesimo, perchè la fiducia in chi compra terre dallo Stato debb'essere la medesima come in chi acquista rendite dallo Stato; costui, dico, tosto che si decide a fare coi capitali un'operazione collo Stato, preferisce cento volte di fare l'operazione di quelle rendite, le quali sfidando e piogge, e grandine, e venti, gli manda a casa gli scudi ad ogni semestre, anzichè investire il suo capitale in terre dove il lavoro quotidiano, dove le intemperie, dove la condizione già troppo trista dell'agricoltura in questi momenti gli procurerebbero quelle rendite che egli quintuplicate almeno può sperar dal Gran Libro.

Ora, costui che venisse lì a dare il suo capitale allo Stato in cambio di un pezzo di terra, sarebbe egli per fare una buona operazione, ovvero non deprezzerebbe infinitamente cotesti fondi? Sì, o signori, noi avremmo proclamato altamente che intendiamo fare un'operazione di somma utilità finanziaria, e non faremmo che gittare a baratto una ricchezza immensa che abbiamo in Italia. Invece prendiamo questi fondi, dividiamoli in piccoli lotti, offriamone l'alienazione per enfiteusi ed avremo concorrenti, non tanto il capitale quanto il lavoro. In luoghi dove è riconosciuto esser di manomorta buona parte del territorio, è facile concepire con che ardore dovrà concorrere il lavoro verso uno sbocco che gli si apra al libero impiego delle sue forze od a proprio profitto. Quindi se un ettare di terra messo all'asta per vendersi troverà dieci concorrenti, non esagero

dicendovi che posto agli incanti, onde essere alienato per enfiteusi, nè avrà mille, i quali ci offrono un altro vantaggio, imperciocchè di lor natura non sono speculatori, costoro non appartengono a quella classe che ama le operazioni composte; no, l'amore della terra naturalmente sta in colui che più si avvicina ad essa e che ripugna, direi quasi, dalle altre speculazioni. Ora costoro acquisteranno la terra per enfiteusi e non l'acquisteranno coll'intento secondo di farne un'operazione finanziaria, di affrancarla immediatamente per averne un lucro vasto; ed anche che avessero quest'idea, non potranno farlo perchè loro il capitale manca. Ma frattanto che cosa avverrà? Avverrà quello che noi tutti ardentemente desideriamo, e che tutti vediamo molto probabile, cioè che i nostri fondi dovranno risalire. Noi siamo in un'epoca di rigenerazione; invece di essere dunque noi in mano degli speculatori i quali giuocherebbero sui nostri fondi alla base del 36, che è il tasso della nostra rendita, noi giuocheremo con della gente che, fidente non in quest'operazione, ma...

LAZZARO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

DE BLASIO TIBERIO... ma fidando nel suo lavoro, ma fidando in quel di più di produzione, che la terra gli darà mercè il sudore della sua fronte, questa gente, dico, non negozierebbe alla base di quel 36, ma alla base del vero valore di quella terra, e noi avremo, avremo direi, un'esagerazione di valore di questi beni almeno triplo di quello che ci promette il sistema della Commissione.

Ma su questo tema ognuno di voi sente quanto lungamente io potrei parlare; ed appunto perchè ognuno di voi lo sente, e ognuno di voi sa più o meno gli argomenti, quindi non mi farò ad esaminarli. Scenderò invece a parlarvi dei gravi inconvenienti che si fanno temere dall'adozione di questa nostra proposta.

L'onorevole Capone vi ha già detto come il principale spauracchio che ci si mette contro, è che la legge del 1862 sia di tal natura che non può essere applicata a tutte le parti d'Italia.

Signori, questo mezzo di guerra, questo espediente per ispaurare coloro che non vogliono guardare a fondo la cosa, io lo comprendo; ma quando si voglia darsi la pena d'un po' di riflessione lo si troverà un espediente che non può imporre a nessuno. Infatti io tosto ch'è vidi balenare nella seduta dell'altro giorno cotesta idea, volli procurarmi accurata cognizione di quelle disposizioni, e lessi la legge per giudicare se davvero avesse a contenere le minacciate incompatibilità alle altre provincie d'Italia: or ne fo giudici voi stessi.

Ognuno di voi ricorderà più o meno quella legge, ma giova trattarla per sommi capi.

Essa contiene in due primi articoli il semplicissimo concetto che saranno alienati per enfiteusi tutti i fondi ecclesiastici, meno case, boschi, arboreti, vigneti, ecc. ecc.

Quindi un seguito di articoli consacrati unicamente al modo di stabilire quali siano i beni da questa colpiti.

In terzo luogo vi è una serie di articoli (credo siano tre o quattro) coi quali si dispone il modo di alienazione e di affrancamento.

Ora io domando: quale è, di queste tre serie di disposizioni la malaugurata che non sia applicabile a tutte le provincie d'Italia? Non è applicabile proprio il contratto di natura enfiteutica?

Ma voi comprendete, signori, che questo non può dirsi seriamente, imperciocchè in ogni paese d'Italia dove que' beni possono esporsi in vendita, potranno offerirsi in enfiteusi, soprattutto quando trattasi d'enfiteusi immediatamente redimibile. Quanto a me confesso che non ho coraggio di far così povera parte alla intelligenza di nessun Italiano da supporlo incapace di comprendere come la compra vendita e l'enfiteusi redimibile siano per lo appunto diventate una cosa medesima pei loro effetti a fronte del compratore e dello enfiteuta, dopo che nei paesi già abituati al contratto enfiteutico, alla pubblicazione del nuovo Codice che consacrava la redimibilità, mi toccò udire sulle labbra dei dotti e degli indotti, dei proprietari e dei villici che l'enfiteusi fosse morta.

Che ne resta dunque nei Codici nuovi, e nella legge del 10 agosto 1862? Nulla; essa è trasformata esplicitamente in una rendita con pagamento di prezzo dilazionato a libito del compratore, mercè pagamento d'interessi durante la mora. Quindi qualunque intenda a comperare di codesti fondi non potrà esserne distratto dalla paura, dall'antipatia pel nome *enfiteusi*. Egli acquisterà, e se avrà il capitale disponibile riscatterà il medesimo giorno: se no, si gioverà della dilazione.

Ma dipenderà forse la incompatibilità della legge dalla differente natura dei fondi? Ebbene, la diversa qualità di beni a che cosa ci può condurre? Ci può forse condurre a che la divisione delle quote non possa esser fatta nella medesima proporzione che è fatta quella di Sicilia? Ma certo che no, perchè nella legge per la Sicilia è detto, che le quote da censire saranno da dieci a cento ettari.

In questo spazio, in questa latitudine che è compresa fra tali due primi punti, o signori, v'è tanta estensione che credo possa applicarsi non che a tutti i paesi d'Italia, a tutte le regioni del globo. Si parla del diverso stato di coltura: nè questo me ne impone.

I medesimi signori della Commissione non possono ciò sostenere, imperocchè quella legge medesima dice che sono soggetti all'enfiteusi soltanto quelle deserte lande che non sono per nulla coltivate. Ma i boschi, i vigneti, gli albereti sono assolutamente dispensati dalle enfiteusi.

Dunque quale sarà la ragione per cui questa legge non è applicabile al rimanente d'Italia? Io non la trovo ripeto; comprendo quella difficoltà, come un espediente

di guerra, non la comprendo come una difficoltà seria davanti a cui dobbiamo rinculare. Questa legge mette in prospetto una Commissione, la quale deve curare l'alienazione di questi beni per mezzo dell'enfiteusi, la mette in prospetto con corpi ecclesiastici, poichè riconosce l'esistenza dei corpi ecclesiastici.

Ora, diceva l'onorevole Castagnola, come applicare quella legge in tutta Italia, se le corporazioni religiose sono abolite? Ma mi permetterà di osservargli, che, poichè non esisteranno più i corpi ecclesiastici in Sicilia, poichè colla legge che la Commissione ci propone li aboliamo anco colà, quella legge non dovrebbe essere più applicabile nemmeno alla Sicilia; invece la Commissione se l'ha conservata molto gelosamente, l'argomento dell'onorevole Castagnola non può avere nessuna gravità, non può imporcene. E se non portiamo un po' la mente ai risultati splendidi che l'onorevole Castagnola ci ha mostrati dall'applicazione di questa legge sortiti in Sicilia, ma come non saremo noi condotti ad applicarla al resto d'Italia?

E se l'operazione ha portato tanta larghezza di prodotti allo Stato, tanto miglioramento alla finanza, tanta celerità di liquidazione, come potremo dubitare che i medesimi effetti non debba immediatamente produrre in Italia tutta? Le medesime cause debbono produrre i medesimi effetti. E così resta provato per le stesse argomentazioni dell'onorevole Castagnola, che l'emendamento Capone consacra un principio altamente economico, altamente giusto; un principio che darà alla legge del 10 agosto 1862 il vero carattere che ebbe fino dal primo momento, cioè il carattere del trionfo di un concetto economico, non d'un odioso privilegio, siccome udiste dall'onorevole Crispi, di cui mi piace ricordarvi così la splendida dimostrazione. Sì, quella legge non rappresenta un privilegio che siasi sanzionato a favore della Sicilia; essa, lo ripeto, è il trionfo d'un principio economico, d'un principio sociale, d'un principio politico, che cominciarono ad avere una prima applicazione in Sicilia, poichè i beni ecclesiastici della Sicilia furono i primi a presentarsi all'attenzione del Parlamento: ed ora che si presentano quelli di tutto il resto d'Italia, domandiamo che ai medesimi ne sia pur fatta larga applicazione.

Questo è giusto, è conveniente, e voi non potete fare altrimenti. Nè vi spaventi la lunghezza delle operazioni. Come si dovrà fare per porre in vendita questi beni? Si dovranno fare le stesse operazioni che sono da fare per le enfiteusi.

Nè lascerò di ricordare che l'onorevole Castagnola toccava del grave inconveniente pel quale sarebbe impedito al Governo di fare un'operazione finanziaria su questi beni per soccorrere all'erario dello Stato. A questo riguardo ho due osservazioni a fare.

La Commissione non ha potuto avere presente quest'inconveniente; la Commissione non ha potuto avere nella sua mente una tale idea. Se l'avesse avuto avrebbe

senza dubbio contato sul patriottismo della parte più patriottica d'Italia avrebbe cominciato dal dire ai Siciliani: ai grandi bisogni dello Stato può sopperire la ricchezza del clero; voi, Siciliani, il cui clero è più ricco di quello delle altre parti d'Italia, date il vostro obolo allo Stato. I Siciliani allora sarebbero stati i primi e più entusiasti nell'accorrere di tutto il loro potere ai bisogni della nazione. Ma no, la Commissione non aveva e non poteva avere in mente quest'idea, imperocchè gli uomini che seggono su quel banco (*Accennando al banco della Commissione*) uomini altamente rispettabili, conoscono le conseguenze economiche d'ogni fatto meglio che molti di noi, meglio di me sicuramente. (*Rumori d'impazienza*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole De Blasio, io credo di farmi interprete del desiderio della Camera pregandolo a stringere in più brevi parole il suo discorso e venire alla conclusione...

DE BLASIO TIBERIO. Sono alle ultime parole: mi spiace di aver fin qui abusato della pazienza della Camera, ma la cosa è di tale interesse che spero mi si permetterà ancora tre minuti soltanto.

I signori della Commissione sanno meglio di me quale può essere la importanza dei fatti relativamente ad una operazione finanziaria che si voglia fare, ed essi non possono credere seriamente che colui che si decidesse ad imprestar danaro su questi beni voglia preoccuparsi tanto se essi siano da alienarsi per vendita o per enfiteusi e neppure di vedere qual è la parte che stia per essere venduta e quella data in enfiteusi.

Queste operazioni finanziarie si fanno sopra considerazioni generali come quella che codesti beni possano valere un miliardo; e non si fanno per palmò o per ettare.

Quindi, o signori, per quanto ho detto delle condizioni miserabilissime in cui si trovano molte delle provincie che noi rappresentiamo, per le condizioni perfettamente identiche a quelle della Sicilia che meritano l'attenzione speciale, e dei provvedimenti speciali dalla Camera, io imploro che passi quell'emendamento con pienezza di voti, che mostri a quelle popolazioni come i rappresentanti del paese, se in questa Sessione hanno rovesciato addosso ad essi una pioggia di tasse, hanno pur fatto anche qualche cosa di generoso e di utile a quelle popolazioni che per amore di patria, per amor della libertà e dell'Italia tutto sopportano con animo generoso e grande, e sapranno essere grate ancora al buon senso della Camera che avrà così tenuto conto dei loro bisogni e delle loro tristissime condizioni finanziarie.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Debbo dare la parola all'onorevole Lazzaro per una mozione d'ordine; ma prima leggerò due proposte che mi sono pervenute.

Questa è dell'onorevole Sanguinetti:

« La Camera riservando a miglior luogo la questione sul modo con cui dovrà il demanio vendere i beni che gli provengono da questa legge, passa a discutere la proposta della Commissione. »

Quest'altra poi è dell'onorevole Brunetti:

« La Camera invitando la Commissione a definire con altri articoli l'alienazione, ed il modo di alienazione dei beni in modo da armonizzare gl'interessi economici e gl'interessi finanziari del paese, sospende la discussione dell'articolo 37. »

La parola è all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io ho domandato la parola per una mozione d'ordine, perchè credo che gli onorevoli oratori, che finora hanno discorso, in generale abbiano spostato la questione.

Se la Commissione avesse voluto intrattenere la Camera intorno al modo di alienazione dei beni di cui si tratta, la Commissione avrebbe presentato un suo lavoro a questo riguardo, ma la Commissione non ha creduto dovere entrare in discussione su questo vastissimo ed importante argomento, dopo che la Camera ha dimostrato il desiderio di venire presto ad una decisione.

La Commissione maggiormente si sentiva nel dovere di non entrare in una discussione nella quale, se entriamo, non arriveremo alla fine nè oggi, nè domani.

L'onorevole De Blasio, come ha posto la questione, naturalmente farebbe sì che altri e molti oratori dovrebbero rispondergli. Ora, io domando al buon senso di tutti gli onorevoli che mi ascoltano se è questo il tempo di potere discutere la questione come l'ha posta l'onorevole Capone, e come l'ha sostenuta l'onorevole De Blasio.

Da parte mia debbo dire che una volta che la Commissione ha presentato alla Camera quelle disposizioni che la Camera stessa ha già accettate, cioè che intorno all'alienazione sarebbe provveduto per mezzo di legge speciale, credo che non potremmo far altro se non riservare la discussione a quel tempo. Se ci ponessimo oggi, in questi brevi e rapidi momenti che ci sono concessi, nel pelago d'una discussione economico-sociale, noi potremmo incorrere in gravissimi scontri.

Al momento in cui siamo, ripeto la questione come è stata posta dall'onorevole Capone ci porterebbe a questa conseguenza, cioè di fare abortire tutti i benefici che possono derivare dalle altre disposizioni già votate.

Farò poi un'altra osservazione alla Camera, e la farò come una specie di motivazione della mia mozione d'ordine.

Tutti quanti debbono riconoscere il male che è derivato alle provincie napoletane, delle quali parlava più specialmente l'onorevole De Blasio, dal sistema dell'estensione, ed applicazione delle leggi preesistenti. È o non è una verità che molti dei mali amministrativi

e forse anche politici a cui andarono soggette le provincie napoletane derivarono dall'aver con un articolo di legge esteso tutta intera una legge precedente? Il perchè non appena io veggio una proposta la quale in un solo articolo viene ad estendere una legge che ne contiene parecchi e che debbe discutersi prima di votarsi a tamburo battente, io, dico il vero, mi metto in guardia, quindi come sono stato sempre contrario a questo sistema, così io per essere conseguente ai miei principii, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Capone, il quale con una proposta di poche linee vi dice: applichiamo una legge la quale perfettamente non conosciamo.

Per conseguenza qual è la misura giusta in cui, secondo me, la Camera deve tenersi in questo momento?

È di riservare la questione dell'alienazione dei beni ad occasione più propizia.

Se la Commissione oggi vi presentasse una proposta colla quale si venisse già a disporre di questi beni, io comprenderei che sarebbe il caso di discutere in proposito.

PLUTINO AGOSTINO. Ve lo ha detto la Commissione.

LAZZARO. Mi scusi l'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola.

LAZZARO. Ma la Commissione non vi dice questo; vi dice: riserviamo l'alienazione; voi stessi pochi giorni sono avete riservato questa alienazione. Perciò non è prudente l'aspettare e così non pregiudicar nulla? Ed io penso che all'epoca della presentazione della legge sui modi d'alienazione si potrà discutere molto più ampiamente se fra i modi di alienazione sarebbe meglio la vendita o l'enfiteusi; io personalmente crederei meglio l'enfiteusi.

Ma se oggi entriamo in questo campo, potremmo rovinar la stessa causa del sistema enfiteutico che è a cuore dei preopinanti e del mio individualmente.

D'altronde, in ogni modo credo valga meglio discuter dopo che avremo discusso e votato altra disposizione.

Per conseguenza io proporrei che la Camera, senza prendere alcuna risoluzione sull'articolo 37, e sospendendo la sua votazione sulla mozione dell'onorevole Capone, passi alla discussione e votazione dell'articolo 38 coll'emendamento proposto dall'onorevole Tozzoli ed altri: quando la Camera avrà discusso e votato l'articolo 38 coll'emendamento annesso, allora sarà il caso di potere con più utilità venire alla discussione e votazione dell'articolo 37.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*)

TOSCANELLI. Domando la parola contro la chiusura.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare in favore della chiusura.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Camera vede dalle

opinioni che si sono svolte da una parte e dall'altra di quanta importanza e difficoltà sia la questione di vedere se la legge del 1862, fatta particolarmente per la Sicilia, ed in certe speciali condizioni, si potesse così ad un tratto estendere a tutto il regno, estenderla per l'alienazione dei beni provenienti dalla soppressione di tutte le corporazioni religiose, e dalla conversione di tutto l'asse ecclesiastico; e quanto sia ancor più difficile il vedere se questa misura così grave, così radicale possa esser presa in questo momento, come diceva il mio onorevole collega il ministro delle finanze. Lo Stato non vuole certo far guadagni sopra i beni ecclesiastici, ma spera almeno che possano essi servire come mezzo di *credito*, e come argomento capace ad elevare il credito pubblico.

Ora in questa condizione di cose io vi domando, signori, che cosa ha fatto la Commissione? Che cosa vi domanda il Governo? Una sola cosa; il Governo non dice già: escludete l'estensione della legge del 1862 a tutto il regno; non dice: fate l'alienazione dei beni provenienti dalla soppressione delle corporazioni religiose con metodi diversi da quelli della legge del 1862; non dice: questa legge ha o non ha i vantaggi che vengono supposti? Il Governo dice solamente: lasciate intatta questa questione; riserbate che con un'altra legge speciale si determini il modo di questa alienazione.

Ora io domando alla Camera: se non viene una legge speciale la quale definisca il modo di queste alienazioni, dietro la riserva già stata votata da voi, potrà certo il Governo prescegliere un modo particolare di alienazione? Io non credo appunto perchè coll'articolo 11 è stato votato che occorre una legge speciale la quale definisca i modi di queste alienazioni; e se prima questa legge speciale non viene fatta, il Governo non può operare quest'alienazione.

Però, signori, io debbo insistere perchè questa questione non sia risolta in questo momento, dopochè voi avete già votato che con una legge speciale sarà determinato il modo dell'alienazione di questi beni; ed insisto tanto più in questo concetto, in quanto che la Camera comprende che questa è una materia importantissima, la quale concerne più particolarmente le finanze dello Stato; e quindi sarebbe conveniente che il ministro delle finanze fosse inteso sulla difficile questione.

Ora il ministro delle finanze non è presente per la buona ragione che egli sta nell'altro ramo del Parlamento a discutere la legge sui provvedimenti finanziari. Per queste ragioni, io domando ancora una volta che si sospenda questa questione, e si rigetti quindi la proposta dell'onorevole Capone, mantenendo salva la riserva contenuta nell'articolo 11 della presente legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura...

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

PLUTINO AGOSTINO. Io veggio una grande contraddizione in due membri della Commissione uno dei quali si trova d'accordo col guardasigilli; perciò io domando che la Camera mi lasci ben definire la mia posizione d'ordine.

Uno dei componenti la Commissione diceva: ritarriamo questa questione, provvederemo poi al come si debbano vendere i beni dell'asse ecclesiastico. L'altro invece vi diceva: questi beni devono servire per una operazione finanziaria per fare la guerra. Il guardasigilli sostiene questo sistema e l'appoggia. Io quindi vedo una perfetta contraddizione, e in conseguenza desidero che la Camera permetta che si oppongano al sistema dell'onorevole Castagnola delle osservazioni, colle quali si dimostrerà che il sistema di censimento sarà più proficuo allo Stato di quello che sarebbe il sistema della vendita.

Siccome la Commissione non è d'accordo, ed uno asseriva che si deve aspettare per decidere il modo con cui si ha da procedere alla vendita e l'altro affermava che si devono vendere per fare danaro onde sostenere le spese della guerra, in questo stato di contraddizioni a cui ha parte anche il guardasigilli, la discussione non può essere chiusa, perchè sarebbe mancare alla buona fede delle discussioni. Per il che domando che si permetta almeno di opporre alle osservazioni dell'onorevole Castagnola qualche argomento dagli opposenti al suo sistema, giacchè io credo fermamente che il sistema di censimento in Italia darà più danaro (*Rumori*) per far la guerra di quello, che ne possa provenire dalla vendita, poichè la vendita delle ferrovie è stata dannosa all'Italia, la vendita dei beni demaniali è stata immensamente dannosa all'Italia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho detto quello che crede l'onorevole preopinante; io ho detto solamente che rimaneva riservata la questione.

PLUTINO AGOSTINO. L'ha detto l'onorevole Castagnola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto a me ho detto che rimaneva riservato il modo di provvedere con una legge speciale di alienazione, di beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge. E questo è detto letteralmente nell'articolo 11 che avete votato. Però nessuna questione è pregiudicata, e quando discuterete questa legge sarà il caso di definire quale maniera di alienazione deve essere preferita per maggiore interesse dello Stato e dei singoli paesi. (*Rumori*)

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha domandata la parola l'onorevole Lanza, ma io non posso dare la parola che in favore della chiusura, essendo stata appoggiata.

PLUTINO AGOSTINO. Se la chiusura non è votata la parola spetta a me.

PRESIDENTE. È stata appoggiata e lei l'ha avuta la parola.

Il regolamento dice, che non possono avere la parola che un oratore contro la chiusura ed uno pro.

PLUTINO AGOSTINO. Io pregava il signor presidente...

PRESIDENTE. (*Con forza*) Non ha la parola lei. La parola è all'onorevole Lanza.

LANZA GIOVANNI. Io parlo in favore della chiusura per trovare un mezzo qualunque... (*Oh! oh!*) di finire questa discussione.

A me pare assolutamente inutile che si prosegua questa discussione, perchè difficilmente verremo ad accordarci.

Risulta evidentemente dal procedimento che ebbe questa discussione, come sia difficile di convenire ora sul modo d'alienazione dei beni demaniali. Perchè questo, o signori? Perchè le condizioni economiche delle diverse parti d'Italia, ed agrarie sono assai diverse...

PLUTINO. Non è vero.

LANZA GIOVANNI. Ma come mai si può contestare un fatto di questa natura? Si vuol, ad esempio, pareggiare l'agro Lombardo all'agro delle Calabrie?

PRESIDENTE. Stia alla quistione; non si lasci deviare.

LANZA GIOVANNI. Ma se m'interrompono io sono costretto a rispondere agli interruttori. Quando mi si dice in faccia che non è vero quello che io asserisco, come vuole che io mi mantenga freddo, e non respinga queste parole? Siano un poco più riservati nell'interrompere, ed allora io starò nei ristretti limiti del regolamento. Io accennava adunque che le condizioni economiche ed agrarie delle diverse parti d'Italia differiscono assai fra di loro. Ora se così stanno le cose, sono necessari ulteriori studi su questa quistione: occorre che si prepari una legge a questo riguardo, affinché si vegga se non faccia mestieri di stabilire metodi particolari d'alienazione secondo le differenti regioni d'Italia.

Mi pare dunque che questa considerazione sia per se sufficiente per dimostrare che per ora non è il tempo di voler maggiormente discutere e dibattere quest'argomento. E ciò è anche conveniente per il decoro della Camera stessa; poichè è vero sì o no che si è di già votata una disposizione di legge, colla quale si stabilisce, che con legge speciale sarà provveduto al modo della alienazione dei beni trasferiti allo Stato colla presente legge?

La discussione adunque tutt'al più si può fare a solo scopo di esaminare, se si debba ancora mantenere la legge relativa alla Sicilia per le alienazioni, cioè per enfiteusi perpetua e redimibile, oppure se si voglia abolirla. Questa è la quistione riservata, ma non già quella, se si debba estendere a tutta l'Italia questo modo d'alienazione, oppure sostituirvene un altro.

Se voi continuate ora in questa discussione sapete cosa ne avverrà? ne avverrà che si vedranno i depu-

tati decidersi secondo le provincie a cui appartengono ; gli uni combattere, gli altri difendere un metodo o l'altro d'alienazione dei beni secondo la diversa natura economica ed agraria delle provincie ; e fare una discussione di questa natura senza aver presenti i dati statistici, senza aver presenti tutte quelle nozioni di fatto che non si possono raccogliere, se non dopo nuovi studi.

Quindi io prego la Camera di voler soprassedere per ora da questa discussione, giacchè sarebbe assolutamente immatura e non potrebbe condurre ad una risoluzione abbastanza assennata.

Del resto riflettete, signori, che noi non pregiudichiamo nulla, assolutamente nulla.

E qui non posso far a meno di... (*Rumori*) .

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, credo che l'argomento della chiusura sia più che esaurito.

Voci. Ai voti ! ai voti !

LANZA GIOVANNI. Ma, signori, è impossibile che la Commissione si lasci accusare, come ha fatto l'onorevole Plutino, di non essere di buona fede, e di essere in contraddizione con sè stessa...

PRESIDENTE. Ma qui non è più questione di chiusura ; è piuttosto il caso di fatto personale...

LANZA GIOVANNI. Io parlo sopra un fatto personale a tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Io non nego che la Commissione abbia diritto di difendere il proprio decoro, ma ella ha domandato la parola sulla chiusura della discussione, e non deve allontanarsi da questa questione.

LANZA GIOVANNI. Lo so, ma mentre dico qualche parola sulla chiusura, credo di non abusare dei momenti della Camera, se rispondo ad un'imputazione che la Commissione non crede di meritare.

La Commissione non è in contraddizione con sè stessa. La Commissione, come vedete, non ha cercato d'insinuare nella legge nessuna disposizione, la quale possa offendere il principio o possa pregiudicare la massima del modo di alienazione. Questo non lo ha fatto : e se uno dei suoi membri ha esternato il desiderio che si lasciasse intatta la questione, appunto perchè il Governo possa esaminar meglio intorno alla convenienza di fare un'operazione di credito sui beni ecclesiastici, con ciò non si può dire che la Commissione voglia impegnare la Camera a determinare fin d'ora questo punto di tanta importanza.

La Camera non prende nessun impegno, non prende nessuna deliberazione, fintantochè non vi è un articolo apposito di legge, in cui sia stabilita questa massima. Dimodochè altamente protesto in nome della Commissione, che non intende nè in modo diretto, nè in modo indiretto, di pregiudicare il modo, di cui si possa servire il Governo per trar partito di questi beni.

Voci. Ai voti ! ai voti !

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

L'onorevole Lazzaro insiste sulla sua mozione sospensiva?

DI SAN DONATO. Se non insiste, la fo io.

LANZA GIOVANNI. Chiedo la parola su questa questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha domandato che si sospenda la discussione e la votazione dell'articolo 37.

LAZZARO. Di rimandarla dopo l'articolo 38.

ASPRONI. Domando la parola.

Sono membro della Commissione ed ho diritto di dichiarare anch'io la mia opinione a questo riguardo.

CAPONE. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

Metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole Lazzaro, cioè che si sospenda la discussione e votazione sull'articolo 37 e che prima si discuta e si voti sull'articolo 38.

(Non è approvata.)

CAPONE. Ho domandata la parola per una dichiarazione, e credo di essere nel mio diritto.

PRESIDENTE. Se è per ritirare la sua proposta, la ritiri pure ; altrimenti non posso concederle facoltà di parlare.

CAPONE. Per una dichiarazione.

PRESIDENTE. O ritiri, o insista ; risponda per sì o per no.

CAPONE. Mi dia la parola e quindi dirò se voglio ritirarla ed il modo e le condizioni.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento Capone.

CAPONE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAPONE. Il regolamento dà ai proponenti il diritto di chiarire se dopo l'avvenuta discussione sia il caso di mantenere ovvero di ritirare le fatte proposte.

PRESIDENTE. Altro che schiarimento, onorevole Capone, ella ha parlato nella seduta di sabato ed oggi lungamente.

CAPONE. Scusi signor presidente la discussione è venuta posteriormente allo svolgimento del mio emendamento e può aver modificato...

PRESIDENTE. Abbia pazienza, ella non ha la parola. Domando adunque prima di tutto se il suo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Prima di mettere ai voti definitivamente l'emendamento dell'onorevole Capone, debbo mettere a partito altre due proposte sospensive ; una dell'onorevole Sanguinetti, l'altra dell'onorevole Brunetti. L'onorevole Sanguinetti propone :

« La Camera riservando la questione intorno al modo, con cui il demanio dovrà vendere i beni che gli

provengono da questa legge, passa a discutere sulla proposta della Commissione. »

Voci. È già votata.

PRESIDENTE. Sento dire è già votata, e rispondo di no. L'onorevole Lazzaro non proponeva che una trasposizione; proponeva, che prima si discutesse e votasse sull'articolo 38 e poi si discutesse e votasse sull'articolo 37. Al contrario l'onorevole Sanguinetti propone che si riservi a tempo indeterminato la questione relativa al modo di vendere i beni. È una proposta diversa.

RAELI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione di fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAELI, relatore. Ad evitare ogni equivoco mi permetto osservare, che quanto vuole l'onorevole Sanguinetti mediante un ordine del giorno è stato formalmente votato per un articolo di legge; cioè, l'ultimo alinea dell'articolo 11, col quale si dice che la Camera riservava ad un'altra legge lo stabilire i modi di alienazione. Fu dopo questa votazione che il signor Plutino ed altri interessandosi della circostanza ritiravano le loro proposte.

SANGUINETTI. Non occorre un discorso: lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti, ha fatto la seguente proposta;

« La Camera invitando la Commissione a definire con altri articoli l'alienazione e il modo di alienazione dei beni in modo da armonizzare gl'interessi finanziari del paese, sospende la discussione dell'articolo 37. »

Insisiste l'onorevole Brunetti in questa sua proposta?

BRUNETTI. Sì.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Capone, che consiste nel sostituire alle parole dell'articolo 37 « continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane » le parole « saranno estese a tutto il regno. »

CORTESE. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su questa proposta. Se mi permette ne dirò le ragioni.

PRESIDENTE. Non lo posso permettere.

Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice contro l'emendamento dell'onorevole Capone.

(Dopo prova e controprova è adottato l'ordine del giorno.)

L'onorevole Luigi Castelli propone all'articolo 37 nuovamente proposto dalla Commissione l'aggiunta del seguente comma:

« Le affrancazioni però saranno regolate non più dall'articolo 35 della succitata legge, bensì dall'articolo 1564 del Codice civile. »

Crede l'onorevole Castelli Luigi che debba aver

luogo la sua aggiunta, nonostante la votazione testè fatta?

CASTELLI LUIGI. Sì, perchè l'avevo proposta come emendamento all'articolo della Commissione, e tanto più l'avrei proposta all'articolo ampliato secondo l'emendamento Capone. Ho la parola?

PRESIDENTE. Sì.

CASTELLI LUIGI. Il punto che io ho proposto nel mio emendamento tende ad avere un chiarimento dalla Commissione ad un dubbio, al quale, secondo me, dà origine l'articolo 35 della legge 10 agosto 1862.

Questo articolo 35 dice: « I canoni risultanti da queste enfiteusi, finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate, a piacimento dell'enfiteuta, immobilizzandosi a nome del corpo morale (ora si direbbe del demanio) una rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano uguale al canone netto. » Ora io domando; questa legge generale accennata all'articolo 35 potrebbe essere per avventura la legge che stiamo ora votando?

Per effetto di questa legge sarà cessato per l'enfiteuta il beneficio di affrancare a condizione così vantaggiosa dell'articolo 35?

E se mai non fosse questa la legge generale che abbia tolto di mezzo questo articolo, potrebbe essere un'altra legge generale? Oppure l'articolo 1174 del Codice civile, il quale ha stabilito il modo di affrancazione dell'enfiteusi? Se poi nè l'uno, nè l'altro di questi due fosse la legge generale che possa aver derogato all'articolo 45, in tal caso io domando che nelle condizioni attuali, poichè si tratta di estendere ciò che era stato stabilito per la censuazione dei beni di manomorta, di estenderlo alla censuazione dei beni che non sono più di manomorta, dal giorno che sieno divenuti beni demaniali. Io domando se è convenuto di estendere anche questa facoltà di affrancare con una rendita pubblica al tasso attuale.

Io ritengo che quando nelle condizioni attuali si ammettesse ancora la facoltà dell'affrancazione si urterebbe contro il principale degli argomenti addotti dall'onorevole De Blasio, vale a dire che sotto l'apparenza di affrancazione si procederebbe in realtà ad una vendita, e la vendita non si farebbe a vantaggio del lavoro come proponeva l'onorevole De Blasio, ma a vantaggio del capitale.

I portatori e capitalisti di rendita iscritta sul Gran Libro che possono facilmente procurarsela al basso corso di questo giorno andrebbero all'asta, e naturalmente riuscirebbero deliberatari in confronto di quelli i quali fossero disposti a prendere davvero in enfiteusi questi beni per pagare il canone annuo e con la speranza lontana di poterlo affrancare.

Che cosa succederà? Che qualunque capitalista per primeggiare su qualunque altro acquirente, farà sì che se oggi si delibererà l'enfiteusi a favore del capi-

talista, e domani si affrancherà, domani si farà una vendita a favore dei lavoratori, i quali non avrebbero i capitali corrispondenti.

Io sono dunque d'avviso che in vista di queste considerazioni sia della massima importanza l'accettare il mio emendamento.

Ammetto che si debba continuare nel sistema di censuazione in Sicilia, anche dopo che i beni saranno divenuti demaniali, ma non ammetto che si accordi questo favore divenuto esorbitante, di liberarsi poi dal canone con una rendita alla pari, favore il quale, ripeto, porterebbe alla conseguenza che, invece di far godere il vantaggio a quelle persone, alle quali si vuol rivolgere, si farebbe godere ai capitalisti che poi rivenderebbero ad alto prezzo questi stabili.

Quindi io credo che, se la Camera ha potuto intendere lo sviluppo del mio emendamento, può anche accettarlo.

RAELI, relatore. Io vorrei fare una brevissima osservazione per chiarire i fatti.

Le signorie loro conoscono che di già tre quinti o forse quattro quinti sono stati censuati, che si tratta di un fatto ormai quasi compiuto nella Sicilia. Certamente nello stabilire il canone, nel rincarire sulla rendita che serviva di base agl'incanti, nel dare quasi il doppio, si è tenuto conto dallo enfiteuta di questo vantaggio; voi, o signori, coll'ammettere l'emendamento dell'onorevole Castelli verreste a privarli di un diritto, sul quale già hanno contato, e comprendete bene che la legge non può farlo.

CASTELLI LUIGI. Io intendo che si applichi, come ho già detto parlando della censuazione, ai beni demaniali, ed ai beni che saranno censiti d'or in avanti, e non già che si debbano ledere diritti acquisiti per le censuazioni già fatte. Questo è per sè evidente, ed era anche espresso nel mio discorso.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Castelli è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Gli onorevoli Salvagnoli, e Gibellini hanno proposto il seguente emendamento:

« La Camera adotta per l'alienazione dei beni ecclesiastici in massima il principio della censuazione per tutto il regno, salvo nei luoghi dove non è utile la divisione in piccoli lotti; in tal caso alla censuazione verrà surrogata l'alienazione ad un pagamento a lunghe more.

« Una legge speciale regolerà il modo delle operazioni suddette. »

L'onorevole Salvagnoli intende d'insistere?

SALVAGNOLI. Noi lo ritiriamo, ma vorrei fare una dichiarazione.

Dopo le parole della Commissione e del signor ministro della giustizia, colle quali è ben chiarito che è riservata ad una legge ulteriore a disporre di questi beni, e non si farà pure alcuna operazione finanziaria la

quale tenda ad impedire che poi il Parlamento disponga di questi beni, noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella aveva proposto un emendamento all'articolo 37, ma dopo la proposta della Commissione, di cui è stata data lettura, insiste nel suo emendamento?

SELLA. Ora che la Commissione ha presentata la nuova formola, io non insisto sul mio emendamento, il quale del resto era stato redatto d'accordo colla medesima.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio propone la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 37, cioè la cancellazione delle parole: « Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto del demanio. »

Ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Signori, una volta che la Commissione ha dichiarato che vuole che per la Sicilia si prosegua il censimento, come da lungo tempo si è incominciato a fare e si prosegui anco per la legge decretata dal passato Parlamento italiano, io non comprendo perchè si debbano aggiungere delle clausole tanto nel progetto, quanto ora in questo emendamento della Commissione?...

PISANELLI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO... Per le quali il censimento si farà con difficoltà, o non si farà affatto; il resto delle terre della Sicilia, che (tutti convengono) s'avvantaggierebbero, resteranno in gran parte senza essere censito.

Signori, quando si proponeva l'articolo 37 si diceva:

« Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite entro il termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge in confronto del demanio, del fondo per il culto e degli altri aventi interesse. »

Si faceva allora riflettere all'onorevole relatore che queste operazioni dipendono dalla volontà del Governo, cioè, dai prefetti e dalla Commissione, e quasi che ora fosse colpa o delle corporazioni religiose, o di coloro che vogliono prendere i beni a censo, si dovesse mettere il termine di tre anni, dal che poteva avvenire che prefetti e Commissione ritardando a piacimento loro il censimento, le terre di Sicilia più non si censirebbero, e poscia invece si venderebbero.

Io domando allora: perchè l'onorevole relatore Raeli siciliano, ed informatissimo delle cose di Sicilia propose nel progetto quella clausola? Se egli voleva che la legge riguardante il censimento delle terre in Sicilia vigesse, bastava dire: le disposizioni della legge, 10 agosto 1862, continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane, oppure non se ne parlasse, chè quella legge sarebbe allora medesimamente rimasta in vigore.

Ora, poi nell'emendamento si fa il seguente mutamento: « Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto del demanio. »

Ma che cosa significa ciò? S'intende che devono es-

sere nell'interesse del demanio, ma dall'altro canto, devono essere anche nell'interesse dei comuni del così detto fondo del culto e di tutti gli altri che possono avervi interesse. Che significa adunque nell'interesse del demanio soltanto? In una legge parole per niente non se ne mettono; dunque evidentemente per qualche cosa nel censimento si vuol lasciare arbitrio al demanio; quelle parole invece del termine di tre anni che era sul progetto, possano produrre l'effetto, che ho già detto, di quel termine di tre anni.

Ora, io dico al relatore: quando egli sinceramente vuole che continui la legge di censimento in Sicilia, allora levi tutte queste clausole, lasci che la legge resti tale qual è. Nè vale il dire: ora il demanio ha surrogato le corporazioni religiose, dunque era d'uopo specificare l'interesse del demanio, poichè appunto il demanio sendo surrogato alle corporazioni religiose, non v'ha bisogno di aggiungere parola; il surrogante entra nei diritti del surrogato, questo è principio elementare di diritto. Altro dunque non debbe restare dell'articolo se non se, come io propongo.

Le disposizioni della legge 10 agosto 1862 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane.

Che se poi la Commissione, e fra tutti l'onorevole Raeli, vogliono privare la Sicilia di questo benefizio, lo dicano apertamente (*Mormorio*); e se la Camera lo decide, i siciliani si rassegneranno anche a questo danno! (*Rumori*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Capone.

CAPONE. Desidero uno schiarimento sulla proposta Salvagnoli.

PRESIDENTE. L'ha ritirata.

CAPONE. A me occorre fare una dichiarazione, se la Camera non mi permette la parola fo mia la proposta Salvagnoli, ed avrò il diritto di svolgerla. (*Parli! parli!*)

Io domando all'onorevole guardasigilli o meglio al Ministero ed all'onorevole Raeli relatore che mi dicano a che cosa servono le riserve e le promesse che i modi di alienazione dei beni ecclesiastici saranno stabiliti e regolati con una legge speciale, quando vi è già una legge straordinaria di provvedimenti finanziari la quale dà poteri tanto sconfinati al Ministero da fargli possibile sin di mandare a monte questa stessa legge? Ora a che giovano queste promesse quando il Governo, per le facoltà che ha già, può alienare i beni in discorso per esempio col darli in ipoteca e rendere così impossibili ogni ulteriore concessione enfiteutica di essi?

Di questi dubbi attendo una spiegazione per quindi risolvermi a mantenere, ovvero a ritirare la proposta Salvagnoli.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Raeli per un fatto personale.

RAELI, relatore. Rispondo all'onorevole D'Ondes-Reggio che qui non vi è nè l'individuo, nè il siciliano, qui vi è il deputato d'Italia, (*Bravo! Bene!*) che crede

di poter meglio provvedere al bene della Sicilia, provvedendo al bene d'Italia, ritenendo altresì che il vantaggio e il bene della Sicilia sia anche il bene dell'Italia. (*Bene!*)

La Commissione, di cui mi onoro esprimervi l'avviso, ha creduto che nello stabilire la massima di non provvedere nel momento attuale ai mezzi d'alienazione, come si proponeva nell'articolo 11, ultimo alinea, si faceva cosa utile, in quanto che coloro che vogliono la votazione delle legge, non si volevano impegnare in una discussione sui modi di alienazione, chè molti e difforni vi si proponevano.

Questa discussione oltre che ci avrebbe spinti a molteplici questioni, e sulle quali era difficile l'accordo per le diverse condizioni economiche ed agrarie delle varie provincie del regno, doveva necessariamente ritardare di molto la votazione della legge, mentre ciascuno di noi comprende che tra breve il cannone può tuonare, e potrebbe far cessare la discussione della legge.

Comprendo che coloro i quali hanno dichiarato non volere, o non trovar buona la presente legge presentino ad ogni passo emendamenti, e s'impegnino in lunghi discorsi a differire la votazione di ogni articolo. (*Bravo! Bene!*)

Io ammiro il loro coraggio, la loro arte e la loro maestria parlamentare: ma non accusino la Commissione, nè la sovraccarichino d'ingiurie, ed insulti. La Commissione avea presentato nel suo progetto alcune disposizioni sui modi d'alienazione, e fra questi riconosceva la enfiteusi, ed altri da vari oratori ora indicati; ma quando la Camera con un suo voto stabiliva che non era questo il momento d'interloquire sul proposito, la Commissione non poteva che seguire quanto voi avevate voluto, e rimettere ad altro tempo lo esame dei modi di alienazione. Però si presentava la questione, se sospeso ogni provvedimento sui modi d'alienazione, dovesse anche sospendersi la censuazione nella Sicilia.

L'onorevole D'Ondes-Reggio pensava come pensavo anche io, che questa legge non impediva la continuazione: ma sorgevano in contrario delle gravi obiezioni, che voi avete sentito esprimere questa mane con tanta maestria dell'onorevole Castagnola. Eccovi perchè, ad evitare ogni equivoco, (e non per crearlo come l'onorevole D'Ondes-Reggio ci accusa) a Commissione fu obbligata esaminare se sospendere la censuazione nell'isola fosse utile non solamente all'interesse della Sicilia, ma di tutto il regno.

Io credo che quanti siamo qui siciliani, che tutto il paese, quando si trattasse di fare un sacrificio pel bene generale, sarebbe pronto a farlo, come lo sarebbe ognuna delle altre provincie. (*Benissimo!*)

Abbiamo quindi esaminato questa questione nell'interesse solo della Sicilia; ma come vi dissi ogni buona legge provvede nello stesso tempo e al bene generale,

e allo individuale, e nella specie abbiamo trovato che e nello interesse dei privati e nell'interesse del demanio pubblico conveniva di non sospendere l'esecuzione della legge del 1862. E di vero, o signori, trovavamo che lì tutto è pronto, per la censuazione; che questa è nelle abitudini, e per dir così nella natura dell'industria di quelle popolazioni; che ogni giorno dà per nuove contrattazioni buoni risultati, sia per lo accrescimento della rendita, sia per la tassa sui contratti: non vi era quindi ragione di sospendere la esecuzione della legge già fatta, e posta in attività sin dal 1862; e ciò per la sola ragione della uniformità, e perchè nel momento non si poteva estendere a tutte le altre parti del regno.

Ma perchè, mi si dirà, non avete estesa anche agli altri questa legge? Perchè per gli altri non era il momento di poterlo fare con coscienza di far loro cosa utile: la opposizione che lo emendamento incontra dei deputati di varie provincie è la più bella prova di non essere la estensione della censuazione a tutta l'Italia una misura utile, o per lo meno una misura della quale si ha generale desiderio.

Aggiungasi che per determinare i fondi da darsi ad enfiteusi e fare tutte le operazioni preparatorie, si richiedeva molto tempo e molta spesa: e l'uno e l'altra nelle attuali circostanze producono quei gravi inconvenienti e danni per la cosa pubblica, che, e l'onorevole ministro delle finanze nella seduta del 13, e vari oratori, oggi vi hanno ricordato. Quindi, signori, eravamo indotti, per il vantaggio generale, a mantenere la esecuzione della legge del 1862 in Sicilia, e non potendola nel momento estendere alle altre provincie, noi accordavamo la continuazione delle enfiteusi.

Ma l'onorevole D'Ondes-Reggio aggiunge: poichè le avete accordate, mantenetele per intero, se non volete essere inconseguenti ed ingiusti.

Dimentica però l'onorevole deputato che, malgrado le sue aspre parole, mi è grato sempre di chiamare l'onorevole mio amico; dimentica che la posizione attuale delle cose è assolutamente cambiata. Nell'epoca del 1862 esistevano gli enti morali, i beni erano presso di loro, dovevasi loro la rendita dei beni stessi; di conseguenza erano dessi i contraddittori, l'enfiteusi si doveva fare nel loro interesse, od in contraddizione di essi. Ma dopo che avete votato l'articolo 11, per il quale voi avete devoluto i beni delle corporazioni religiose all'erario contro l'iscrizione della rendita corrispondente alla rendita accertata, dopo che avete voluto il passaggio dei beni del clero secolare al demanio, mediante l'iscrizione di una rendita corrispondente alla rendita accertata, voi dovete meco convenire che se questa legge passa, come mi auguro che passi, allora dal giorno della pubblicazione della stessa legge non avete più gli enti morali, nè avete il fondo del culto o altre ente oltre lo Stato.

E questo nuovo fatto ha dovuto dichiarare la Com-

misione nell'articolo 37 colle parole, che l'onorevole D'Ondes vuole sopprimere. La Camera senza mancare a se stessa non può rivenire sulla devoluzione, e conversione dell'asse ecclesiastico votata nell'articolo 11; e quindi non può senza contraddire se stessa disporre, che la censuazione si faccia nello interesse, ed in contraddizione di enti, che non esistono, o non ne sono più proprietari, e che si trascuri il demanio cui questi beni sono passati. Nè la nuova disposizione dell'articolo 37 nuoce ai privati, alle popolazioni che prendono i beni in enfiteusi, come suppone il proponente la soppressione della stessa. I pretendenti alla enfiteusi restano nella stessa condizione; trovano le stesse garanzie, gli stessi vantaggi; nulla è cangiato per essi, soltanto invece del corpo morale ecclesiastico si avranno per direttario il demanio. Nè mi sembra serio il dire, che coll'escludere dalle nuove contrattazioni gli enti morali, e lasciando al demanio la rappresentanza del dominio diretto si ritarderà la censuazione, perchè il Governo non ha impegno a farla.

L'onorevole D'Ondes, come ogni siciliano, conosce che la censuazione è stata ritardata, e non è ancora compiuta per le opposizioni, e le male arti dei preposti all'amministrazione delle case religiose, o di altri enti ecclesiastici, e che senza i lodevoli sforzi delle autorità governative in generale, nulla o poco si fosse fatto. Ma inoltre, perchè il Governo dovrebbe avversare la censuazione?

Se si è ammesso e da tutti li oppositori allo articolo 37 che l'enfiteusi reca un vantaggio al demanio che porta del danaro, io non so comprendere quale sia l'interesse che si può attribuire al Governo di non far l'enfiteusi dei beni che restano incensiti nella Sicilia, mentre si trova impedito di fare un altro contratto.

Questa malavoglia nel Governo si potrebbe da alcuno sospettare, se si stabilisse un termine nella legge stessa, scorso il quale, e non fatta la enfiteusi si andasse ad un altro sistema; ma quando voi avete riservato di provvedere sui modi dell'alienazione con altra legge, e finchè questa legge non si pubblica il Governo o censisce, o deve ritenere presso di sè i beni stessi, ognuno comprende, che resta escluso financo il sospetto del ritardo da parte del Governo.

Signori, non abuso ulteriormente della vostra benevolenza, alla quale son grato per avermi concessa la parola onde respingere le accuse dirette alla legge, e alla Commissione: vi ripeto con piena convinzione che con questa disposizione voi provvedete non solo al bene della Sicilia ma ben anco a quello generale dello Stato. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio che consiste nel sopprimere nell'articolo 37 le parole « le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse del demanio. »

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Capone...

CAPONE. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAPONE. Ho domandato uno schiarimento per regolarli dopo esso, e sapere se posso o no ritirare la proposta.

La ritirerò forse, ma voglio prima che il ministro mi dica in che modo sarà possibile la pubblicazione ulteriore di una legge intorno ai modi di alienazione mentre evvi un'altra legge intorno ai provvedimenti finanziari straordinari la quale dà facoltà al Governo di poter, come ho già detto innanzi, ipotecare, per esempio, i beni in discorso.

Ora, posto che ciò o qualche cosa di simile avvenga come mai sarà possibile studiare i modi agevoli di alienare quei stabili per via di concessioni enfiteutiche.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tra le facoltà date al Governo per provvedere ai bisogni dello Stato, non so che vi sia quella dell'alienazione dei beni, dacchè ben sarà provveduto con una legge speciale all'alienazione dei beni medesimi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Capone?

CAPONE. Accetto la dichiarazione del signor ministro, quantunque egli non abbia risposto a tutti i dubbi da me mossigli, emi accontento solo, per la impazienza che mostra la Camera di andare ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37 come è nella proposta della Commissione.

(È approvato.)

L'onorevole Luzi aveva inviato al banco della Presidenza un invito al signor ministro del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo a non fare nessuna preventiva operazione finanziaria sull'asse ecclesiastico delle corporazioni religiose e fino a nuova legge in proposito. »

Insiste?

LUZI. Non insisto dopo la dichiarazione che ha fatta. Solo vorrei fare istanza al Governo di porre la mano su questi beni per metterli in salvo da quella mano lunga lunga, nera nera che si chiama degli speculatori, e vorrei pur raccomandargli che abbia gli occhi su ciò ben vigili, perchè gli speculatori sono secchii fessi, con cui il Governo, tuffandoli nel pozzo della ricchezza mobile, crede poter attingere tant'acqua, e non ne raccoglie che un bicchiere. Tuffi il Governo la pompa nella ricchezza privata, e vedrà come, ristabilita la fiducia, i denari affluiranno.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo 38 ultimamente proposto dalla Commissione.

« Art. 38. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle

corporazioni religiose soppresse dalla presente, e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo del culto, impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

« Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito, che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7 si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni.

« Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno impiegate in ammortamento del debito pubblico.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 34, i di cui edifici devono essere conservati a spese del fondo del culto. »

Sopra questo articolo del precedente progetto della Commissione molti deputati aveano già domandato la parola. Questi deputati sono gli onorevoli D'Ondes-Reggio, Majorana-Calatabiano, Cordova, Pisanelli, Monti, Tozzoli, Lovito, Capone, Luzi, Minghetti. Domando loro, se non ostante che alla prima proposta della Commissione se ne sia sostituita un'altra, essi intendono ancora di parlare.

Intende ancora di parlare l'onorevole D'Ondes-Reggio?

D'ONDES-REGGIO. Intendo parlare, ed ho un emendamento a proporre.

PRESIDENTE. Intende parlare l'onorevole Minghetti?

MINGHETTI. Sì, poichè mi sono iscritto dopo la nuova proposta della Commissione.

PRESIDENTE. È vero.

TOSCANELLI. Io pure chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole D'Ondes-Reggio.

Voci. No! a domani!

Altre voci. Parli! parli! (*Rumori*)

CORDOVA. Si rimandi a domani!

MINGHETTI. Intendo di parlare per una mozione d'ordine. Signori, in questo articolo testè presentato dalla Commissione, sono consacrati due principii assolutamente nuovi; uno dell'ammortamento del debito pubblico, l'altro della cessione del quarto della rendita delle corporazioni religiose ai comuni. Or vede la Camera che è impossibile che questioni così gravi siano

discusse a questa tarda ora, ondechè proporrei di rimandare la discussione a domani. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione alla mozione d'ordine dell'onorevole Minghetti si può sospendere la discussione dell'articolo 38 e andare avanti. (*Nuovi rumori*)

CAPONÉ. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PISSAVINI. Prego la Camera a non accettare la mozione d'ordine dell'onorevole Minghetti ed a voler sentire l'onorevole D'Ondes nelle sue osservazioni. Quando fosse il caso, noi siamo disposti a fermarci qua sino alla votazione dell'articolo 38, non che della intiera legge reclamata non solo dagli incalzanti bisogni dello Stato, ma attesa ben anche dall'universale consenso della nazione. (*Rumori*)

CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

CORDOVA. Io appoggio con tutte le mie forze la mozione sospensiva dell'onorevole Minghetti. Non si debbono far leggi a precipizio, e non si può deliberare all'improvviso sopra questioni così gravi, come quelle che porta questo articolo 38: esso aggiunge una nuova deduzione a ciò che è devoluto all'erario pubblico, di cui prima non si era parlato, reagisce su molte disposizioni di leggi precedenti, introduce il sistema del contingente che si era dato soltanto alla Sicilia, in tutte le provincie. Sono tutte coteste questioni gravissime, di cui bisogna che la Camera si occupi seriamente e non deliberi in un periodo di una seduta che è sul punto di terminare.

CARBONELLI. Io non so, perchè si debba terminare adesso la seduta; parmi che quando il bisogno lo richiegga si debba rimanere qui anche fino alle 9. (*Vivi rumori*)

Voci. No! no!

CARBONELLI. Ma sicuro, bisogna una volta che concludiamo qualche cosa.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere i loro posti. Metto ai voti la mozione sospensiva degli onorevoli Minghetti e Cordova.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

La parola è all'onorevole Asproni per una dichiarazione.

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO ASPRONI.

ASPRONI. Sarò breve.

Questa mattina è avvenuto nella Camera un fatto che io debbo credere che tutti avranno deplorato tanto a Diritta, quanto a Sinistra. È un fatto che nei lunghi anni della mia vita parlamentare è la prima volta che io abbia veduto, cioè dopo aver lasciato profferire ad un deputato parole violenti, e dir tutto quello che ha voluto dire si sia vietato agli opposenti di rispondere; quindi noi non avendo altro modo da poter protestare se ne siamo usciti dalla Camera (*Rumori a destra*) e

deponiamo sul banco della Presidenza questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Legga.

ASPRONI. « I sottoscritti dichiarano che parecchi oratori della sinistra intendevano parlare in favore delle conclusioni dell'uffizio per la elezione di Giuseppe Mazzini, ma essendo stata loro soffocata la parola dalla maggioranza... (*Violento scoppio di rumori e di proteste dalla Destra, e voci.* Non è vero! non è vero!)

Voci a sinistra. Sì, è vero!

PRESIDENTE. Io non posso permettere che ella censuri i voti della Camera; la deliberazione sulla chiusura è una deliberazione come tutte le altre e va rispettata. (*Bravo!*) Siffatte proteste e censure di deliberazione già presa sono cose che non si possono tollerare. (*Rumori a sinistra — Molti deputati della sinistra si alzano per sostenere le parole della protesta*)

Voci a destra. Rispettino la Camera!

Voci a sinistra. La discussione fu soffocata.

ASPRONI. Noi protestiamo, non per la causa in questione, ma per il principio di libertà di parola che fu offeso, considerato che con lo imporre silenzio alla minoranza dopo avere unicamente parlato uno del maggior numero, si distrugge il perno del sistema parlamentare. (*Viva interruzione*)

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi pare, o signori, che non è questione questa, sulla quale la Camera debba deliberare; una dichiarazione non è una proposta su cui si abbia a deliberare. Quindi mi sembra che l'onorevole presidente con una dichiarazione d'ordine potrebbe chiudere la seduta. (*Nuovi rumori a sinistra*)

GUERRAZZI. Abbiamo diritto di chiedere che sia inserita nel processo verbale. (*Rumori a destra*)

Voci a destra. No, non fu letta.

Voci a sinistra. Sì, sì.

GUERRAZZI. Faremo appello all'opinione pubblica.

BRUNETTI. Se non s'inserisce protesterò nella stampa. (*Il deputato Brunetti ed altri pronunziano in mezzo al frastuono altre parole che non sono udite — Il presidente chiama all'ordine il deputato Brunetti.*)

PRESIDENTE. Non essendovi proposta per cui deliberare, la seduta è sciolta.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani
(alle ore 12):

- 1° Verificazioni di poteri;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale;
- 4° Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano;
- 5° Affrancamento delle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.